



COMUNE DI BEVAGNA  
(Provincia di Perugia)



# **REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA TASSA RIFIUTI (TARI)**

Approvato con Delibera del Consiglio Comunale n. 18 del 08/05/2023

INDICE

Art. 1	<i>Oggetto del Regolamento</i>
Art. 2	<i>Presupposto</i>
Art. 3	<i>Definizione di rifiuto</i>
Art. 4	<i>Soggetti attivi</i>
Art. 5	<i>Soggetti passivi</i>
Art. 6	<i>Locali ed aree scoperte soggetti al tributo</i>
Art. 7	<i>Locali ed aree scoperte non soggetti al tributo</i>
Art. 8	<i>Determinazione della superficie tassabile</i>
Art. 9	<i>Produzione di rifiuti speciali – riduzione delle superfici</i>
Art. 10	<i>Agevolazioni per avvio al recupero di rifiuti urbani</i>
Art. 11	<i>Obblighi di comunicazione per la fuoriuscita e il reintegro dal/nel servizio</i>
Art. 12	<i>Rifiuti urbani avviati al riciclo in modo autonomo</i>
Art. 13	<i>Determinazione della tariffa di tributo</i>
Art. 14	<i>Istituzioni scolastiche statali</i>
Art. 15	<i>Copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti</i>
Art. 16	<i>Piano Economico Finanziario (P.E.F.)</i>
Art. 17	<i>Articolazione delle tariffe del tributo</i>
Art. 18	<i>Periodi di applicazione del tributo</i>
Art. 19	<i>Tariffa per le utenze domestiche</i>
Art. 20	<i>Determinazione del numero degli occupanti delle utenze domestiche</i>
Art. 21	<i>Tariffa per le utenze non domestiche</i>
Art. 22	<i>Classificazione delle utenze non domestiche</i>
Art. 23	<i>Mancato svolgimento del servizio</i>
Art. 24	<i>Zone non servite</i>
Art. 25	<i>Riduzione per il compostaggio e la raccolta differenziata da parte delle utenze domestiche</i>
Art. 26	<i>Riduzione per le utenze che conferiscono rifiuti in forma differenziata alle isole ecologiche</i>
Art. 27	<i>Riduzione per le utenze domestiche</i>
Art. 28	<i>Riduzione per le utenze non domestiche non stabilmente attive</i>
Art. 29	<i>Ulteriori riduzioni</i>
Art. 30	<i>Finanziamento delle riduzioni</i>
Art. 31	<i>Esenzioni dal tributo</i>
Art. 32	<i>Agevolazioni</i>
Art. 33	<i>Cumulo di riduzioni</i>
Art. 34	<i>Tributo giornaliero</i>
Art. 35	<i>Tributo provinciale</i>
Art. 36	<i>Riscossione</i>
Art. 37	<i>Dichiarazione</i>
Art. 38	<i>Rimborsi e compensazioni</i>
Art. 39	<i>Funzionario Responsabile</i>
Art. 40	<i>Verifiche ed accertamenti</i>
Art. 41	<i>Sanzioni ed interessi</i>
Art. 42	<i>Reclami e richieste scritte di informazioni e di rettifica degli importi addebitati</i>
Art. 43	<i>Contenzioso e accertamento con adesione</i>
Art. 44	<i>Rateizzazione degli avvisi bonari TARI</i>
Art. 45	<i>Dilazione del pagamento degli avvisi di accertamento</i>
Art. 46	<i>Riscossione coattiva</i>
Art. 47	<i>Importi minimi</i>
Art. 48	<i>Trattamento dei dati personali</i>
Art. 49	<i>Norme di rinvio e clausola di salvaguardia</i>
Art. 50	<i>Entrata in vigore</i>

ART. 1  
*OGGETTO DEL REGOLAMENTO*

1. Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'articolo 52 del Decreto Legislativo 15 Dicembre 1997, n. 446, disciplina l'applicazione della Tassa sui Rifiuti (TARI) nel Comune di Bevagna, istituita dall'articolo 1, comma 639, della Legge 27/12/2013, n. 147 e disciplinata altresì dal Decreto Legislativo 03/09/2020, n. 116.
2. Per quanto non previsto dal presente Regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti.

ART. 2  
*PRESUPPOSTO*

1. Presupposto della Tassa sui Rifiuti (TARI) è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte a qualsiasi titolo adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani, identificati dal successivo articolo 5.
2. L'occupazione o la conduzione di un locale o di un'area si presume con l'attivazione di almeno uno dei servizi di erogazione dell'acqua, del gas o dell'energia elettrica o con la presenza di mobilio o macchinari e, finché queste condizioni permangono; per utenze non domestiche anche in assenza delle condizioni suddette, l'occupazione si presume avvenuta in concomitanza con la data di acquisizione della residenza anagrafica.
3. Per le utenze non domestiche, la medesima presunzione di cui al punto 2) è integrata altresì dal rilascio da parte degli enti preposti e competenti, di concessioni e/o autorizzazioni per l'esercizio di attività nell'immobile.
4. La mancata utilizzazione del servizio di gestione rifiuti o l'interruzione temporanea dello stesso, non comportano l'esonero o la riduzione del tributo.
5. Il tributo è destinato alla copertura dei costi relativi al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti come individuati dal presente Regolamento e dalle vigenti disposizioni normative in materia ad esclusione, dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono in autonomia e a proprie spese, i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alle norme vigenti.
6. Per utenze domestiche si intendono tutti i locali destinati a civile abitazione e le loro relative pertinenze mentre, per utenze non domestiche tutti i restanti locali ed aree scoperte soggetti al tributo, tra cui le comunità, le attività commerciali, artigianali, industriali, professionali e le attività produttive in genere.

ART. 3  
*DEFINIZIONE DI RIFIUTO*

1. La definizione e la classificazione dei rifiuti urbani e speciali è disciplinata dalle disposizioni del Decreto Legislativo 03/04/2006, n. 152 (Codice Ambientale) come modificato dal Decreto Legislativo n. 116/2020 e successive modificazioni e integrazioni.

ART. 4  
*SOGGETTI ATTIVI*

1. E' soggetto attivo del tributo il Comune di Bevagna per gli immobili soggetti al tributo che insistono sul territorio comunale.

ART. 5  
*SOGGETTI PASSIVI*

1. La Tassa sui Rifiuti è dovuta da chiunque possiede o detiene a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, di cui all'articolo 6, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani, con vincolo di solidarietà nel caso di pluralità di possessori o di detentori dei locali o delle aree stesse.
2. Nell'ipotesi di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la Tassa sui Rifiuti è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione o superficie. La detenzione pluriennale derivate ad esempio, da un rapporto di locazione o comodato, non avendo natura temporanea, prevede come soggetto passivo il detentore, per tutta la durata del rapporto.
3. Per i locali in multiproprietà e per i centri commerciali integrati, il soggetto che gestisce i servizi comuni è Responsabile del versamento del tributo dovuto per i locali e per le aree scoperte di uso comune e per i locali e le aree scoperte in uso esclusivo ai singoli possessori o detentori. A quest'ultimi spettano invece tutti i diritti e sono tenuti a tutti gli obblighi derivanti dal rapporto tributario giornaliero riguardante i locali e le aree scoperte in uso esclusivo.

ART. 6  
*LOCALI ED AREE SCOPERTE SOGGETTI AL TRIBUTO*

1. Sono soggetti alla TARI tutti i locali comunque denominati, esistenti in qualsiasi specie di costruzione stabilmente infissa al suolo o nel suolo, chiusi o chiudibili da ogni lato verso l'esterno, qualunque sia la loro destinazione o il loro uso, suscettibili di produrre rifiuti urbani, localizzati nel territorio Comunale, a prescindere dalla loro regolarità in relazione alle disposizioni di carattere urbanistico, edilizio e catastale. Si considerano soggetti tutti i locali predisposti all'uso anche se di fatto non utilizzati, considerando tali quelli a destinazione abitativa dotati di almeno un'utenza attiva ai servizi di rete (acqua, gas, energia elettrica) o di arredamenti e, per i locali ad uso non domestico, quelli forniti di impianti, attrezzature, utenze attive e, comunque, ogni qualvolta è ufficialmente autorizzato e consentito l'esercizio di un'attività dei locali medesimi. Sono considerati tassabili i locali non a destinazione abitativa, sfitti e/o non occupati se idonei all'utilizzo di deposito.
2. Sono altresì soggette al tributo tutte le aree scoperte occupate o detenute, adibite a qualsiasi uso, la cui superficie insiste nel territorio comunale, suscettibili di produrre rifiuti urbani, escluse quelle aventi destinazione accessoria o pertinenziale di locali già assoggettati al prelievo.

ART. 7  
*LOCALI ED AREE SCOPERTE NON SOGGETTI AL TRIBUTO*

1. Non soggetti alla TARI i locali e le aree scoperte che non possono produrre rifiuti per la loro natura o per il particolare uso a cui sono stabilmente destinati, come a titolo esemplificativo:
  - a) Le unità immobiliari adibite a civile abitazione prive di arredi, suppellettili, sprovviste di contratti attivi di fornitura dei servizi pubblici a rete. La presenza di arredi oppure l'attivazione anche di uno solo dei servizi pubblici di erogazione idrica, elettrica, di calore, gas, costituiscono presunzione semplice della disponibilità o detenzione dell'immobile e della conseguente attitudine a produrre rifiuti;
  - b) Le unità immobiliari destinate ad utenze non domestiche prive di arredi, impianti o attrezzature, sprovviste di contratti attivi di fornitura dei servizi pubblici a rete, per le quali non risultano rilasciate da parte degli Enti preposti e competenti, anche in forma tacita, atti di assenso, consenso o autorizzativi per l'esercizio di attività nell'immobile o qualsivoglia dichiarazione dal titolare a pubbliche utilità. La presenza anche di uno solo degli elementi sopra riportati, costituisce presunzione semplice della disponibilità o detenzione dell'immobile e della conseguente attitudine alla produzione di rifiuti;

- c) La parte delle superfici coperte con altezza inferiore a 150 cm. quali, cantine, soffitte, sottotetti adibite a deposito di materiali per uso domestico in disuso nonché, i balconi e le terrazze di utenze domestiche purché non chiusi su almeno tre lati;
  - d) Le superfici delle strutture sanitari, veterinarie, pubbliche e private, secondo quanto previsto dal D.P.R. 15 luglio 2003, n. 254 (*Regolamento recante disciplina della gestione dei rifiuti sanitari a norma dell'articolo 24 della Legge 31 luglio 2002, n. 179*);
  - e) Le superfici destinate al solo esercizio di attività sportiva, limitatamente alla superficie utilizzata dai soli praticanti come campo da gioco o vasca della piscina, ferma restando la tassazione delle superfici destinate ad usi diversi quali, a titolo esemplificativo, spogliatoi, servizi igienici, uffici, biglietterie, punti di ristoro, gradinate e simili. Nel caso di palestre o centri fitness, si considera destinato al solo esercizio dell'attività fisica esclusivamente le superfici dei locali/aree possedute o detenute e destinate ad attività ginnica che per le loro caratteristiche non comportano produzione di rifiuti, con esclusione di quella occupata da attrezzi e macchinari;
  - f) I locali stabilmente riservati ad impianti tecnologici, quali i vani ascensore, le centrali termiche, le cabine elettriche, le celle frigorifere, i locali di essiccazione e stagionatura non interessati da alcun processo produttivo, i silos interclusi all'accesso umano e simili;
  - g) Le unità immobiliari, per le quali sono stati rilasciati atti abilitativi per restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia, limitatamente al periodo intercorrente dalla data inizio lavori alla data di inizio utilizzo e comunque, non oltre il termine di fine lavori riportato nella relativa comunicazione;
  - h) Le aree impraticabili o intercluse da stabile recinzione;
  - i) I fabbricati danneggiati e dichiarati inagibili o inabitabili, purché tale circostanza sia comprovata da idonea documentazione;
  - j) Le aree adibite in via esclusiva al transito dei veicoli, alle operazioni di manovra e le aree scoperte destinata alla sosta gratuita dei veicoli. Restano comunque soggette a tassazione le tasse destinate a depositi, anche temporanei, e ad esposizioni;
  - k) Per gli impianti di distribuzione dei carburanti si considerano non soggette a tributo le aree scoperte non utilizzate né utilizzabili perché impraticabili o escluse dall'uso con recinzione visibile, le aree su cui insiste l'impianto di lavaggio automezzi, le aree visibilmente adibite in via esclusiva all'accesso e all'uscita dei mezzi dall'area di servizio e dal lavaggio;
2. Sono escluse dal tributo:
    - a) Le aree scoperte pertinenti o accessorie a locali tassabili;
    - b) Le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 C.C. che non siano detenute o occupate in via esclusiva, come androni, scale, ascensori, stenditoi o altri luoghi di passaggio o di utilizzo comune tra i condomini.
  3. Le circostanze riportate al comma 1 del presente articolo, devono essere indicate nella Dichiarazione originaria o di variazione ed essere riscontrabili in base ad elementi certi, obiettivi, direttamente rilevabili o comprovabili da idonea documentazione;
  4. Nel caso in cui sia comprovato il conferimento di rifiuti al pubblico servizio da parte di utenze totalmente escluse dal tributo ai sensi del presente comma 1, alle stesse si applicherà il tributo per l'intero anno solare in cui si è riscontrato il conferimento, oltre all'applicazione di interessi e sanzioni per infedele dichiarazione.

## ART. 8

### DETERMINAZIONE DELLA SUPERFICIE TASSABILE

1. Per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, a decorrere dal 1° gennaio successivo alla data di emanazione di un apposito provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate che attesta l'avvenuta completa attuazione delle procedure volte a realizzare l'allineamento tra i dati catastali relativi alle unità immobiliari e i dati riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna, di cui all'articolo 1, comma 647, della Legge 27/12/2013, n. 147, la superficie tassabile sarà determinata a regime, dall'80 per cento della superficie catastale determinata secondo i criteri stabili dal decreto del Presidente della Repubblica n. 138 del 23/03/1998. All'atto dell'entrata in vigore del predetto criterio, il Comune provvederà a comunicare ai contribuenti interessati la nuova superficie imponibile mediante strumenti idonei a

- garantire la conoscibilità dell'atto e a rispettare i principi dell'articolo 6 della Legge 27/07/2022, n. 212.
2. Per le altre unità immobiliari, diverse da quelle di cui al precedente comma 1, come per le aree scoperte soggette al tributo, la superficie imponibile resta quella calpestabile.
  3. Nelle more dell'emanazione del provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate di cui al comma 1 del presente articolo, la superficie tassabile degli immobili oggetto di prelievo, è data dalla consistenza della superficie calpestabile.
  4. Ai fini dell'applicazione del tributo, restano valide le dichiarazioni già presentate e le superfici accertate ai fini del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES), di cui all'articolo 14 del decreto Legge 06/12/2011, n. 201 o della TARSU, di cui al Capo 3<sup>a</sup> del Decreto Legislativo 15/11/1993, n. 507.
  5. La superficie calpestabile dei locali è determinata considerando la superficie dell'unità immobiliare al netto dei muri interni, dei pilastri e dei muri perimetrali. Nella determinazione della predetta superficie non si tiene conto dei locali con altezza inferiore a 150 cm., delle rientranze o sporgenze realizzate per motivi estetici, salvo che non siano fruibili, dei locali tecnici quali cabine elettriche, vani ascensori, locali contatori, ecc. Le scale interne sono considerate solo per proiezione orizzontale. La superficie dei locali tassabili è desunta dalla planimetria catastale o da altra analoga (ad esempio planimetria sottoscritta da un tecnico abilitato iscritto all'Albo professionale) ovvero, da misurazione diretta o eseguita in loco, da allegare alla dichiarazione di cui all'articolo 35 del presente regolamento. Per le aree scoperte la superficie viene determinata sul perimetro interno delle stesse al netto di eventuali costruzioni in esse comprese. In difetto si considera l'80 per cento della superficie catastale determinata con i criteri di cui al comma 1.
  6. La misurazione complessiva viene arrotondata al metro quadrato per eccesso o difetto, a seconda che la frazione sia superiore, pari o inferiore al metro quadrato.
  7. Nella determinazione della superficie assoggettabile non si tiene conto di quella di cui al successivo articolo 9.

#### ART. 9

##### *PRODUZIONE DI RIFIUTI SPECIALI – RIDUZIONI DELLA SUPERFICIE*

1. Nella determinazione della superficie dei locali e delle aree scoperte assoggettabili alla TARI non si tiene conto di quella parte delle stesse dove si formano, in via continuativa e predominante, tale da rendere del tutto trascurabile la produzione di rifiuti urbani o la potenzialità delle loro produzioni, rifiuti speciali non urbani al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che gli stessi dimostrino l'avvenuto trattamento in conformità alle norme vigenti. Sono rifiuti speciali quelli diversi dai rifiuti urbani provenienti dalle attività di lavorazione industriale (ad eccezione dei rifiuti prodotti nei locali non funzionalmente collegati alle attività produttive di rifiuti speciali come uffici, mense, servizi, depositi o magazzini), artigianale, da attività sanitarie, della produzione, dell'agricoltura, della silvicoltura, della pesca, delle fosse settiche, delle reti fognarie, degli impianti di trattamento delle acque reflue (ivi compresi i fanghi di depurazione), i veicoli fuori uso o i rifiuti da costruzione e demolizione solo se prodotti nell'ambito di attività di impresa. Sono inoltre definiti dal D.Lgs. 116/2020 rifiuti speciali, i rifiuti prodotti dalle attività connesse a quelle agricole di cui all'articolo 2135 del Codice Civile.
2. Le attività agricole e connesse di cui all'articolo 2135 del Codice Civile, nelle more del perfezionamento di un accordo di queste con soggetti terzi per la gestione dei propri rifiuti al di fuori del servizio pubblico di raccolta, sono tenute al pagamento TARI sulla base della categoria tariffaria corrispondente e simile per natura e tipologia di rifiuti prodotti, tenuto conto della destinazione d'uso dei singoli locali della propria attività. Restano pertanto soggetti al tributo, i locali destinati ad uffici/servizi, spogliatoi, mense, archivi/depositi, depositi di semilavorati, cucine, sale degustazione, laboratori, locali di conservazione, magazzini di stoccaggio, agriturismi e locali ad essi pertinenti, ad esclusione per le cantine, aziende vitivinicole e di trasformazione agroalimentare, dei locali e delle aree adibite ad affinamento, conservazione ed invecchiamento. Atteso che il Comune ed il gestore devono garantire il servizio sino a quando i soggetti sopra citati non avranno stipulato un accordo per la gestione dei propri rifiuti al di fuori del servizio pubblico e

inviato relativa comunicazione all'Ente, questi pertanto sono considerati fruitori volontari, di legge e di fatto del servizio, e per questo tenuti al pagamento della TARI.

3. Nell'ipotesi in cui vi siano obiettive difficoltà nel delineare le superfici ove si formano i rifiuti speciali, stante la contestuale produzione anche di rifiuti urbani, l'individuazione delle stesse è effettuata in maniera forfettaria applicando all'intera superficie su cui viene svolta l'attività, le seguenti percentuali di abbattimento, distinte per tipologia di attività economiche:

<b>Tipologia di attività</b>	<b>% di Riduzione</b>
Autoservizi, autolavaggi, autorimesse	10%
Autoriparatori, autocarrozzerie, gommista, elettrauto, distributori carburante	30%
Attività metalmeccaniche, elettromeccaniche, di verniciatura, galvanotecnici	30%
Ambulatori medici, dentistici, veterinari, odontotecnici	10%
Cantine vinicole, vitivinicole ed aziende di trasformazione agroalimentare (ad esclusione delle aree di affinamento, conservazione ed invecchiamento)	20%
Falegnamerie, restauratori, allestimenti, produzione materiali pubblicitario	20%
Laboratori fotografici, eligrafie	25%
Laboratori analisi, farmacie	15%
Lavanderie a secco, tintorie	15%
Lavorazione ferro, alluminio, acciaio	30%
Lavorazione materiali lapidei, manufatti in cemento, materiali edili, marmisti	30%
Lavorazione vetro, legno, materie plastiche	20%
Parrucchieri, barbieri, estetista, solarium	10%
Pelletteria	15%
Rosticceria	10%
Tipografie, stamperie e laboratori per incisioni	20%

In caso di categorie/tipologie di attività non espressamente elencate, si applicano i criteri di analogia.

4. Per fruire dell'esclusione o riduzione prevista dai commi precedenti, gli interessati devono:
- Indicare nella denuncia originaria o di variazione il ramo di attività esercitata, la sua classificazione (es. agricola, artigianale, commerciale, di servizio, ecc.) nonché, le superfici di formazione dei rifiuti o sostanze, indicandone l'uso e le tipologie di rifiuti prodotti (urbani, speciali, sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti), distinti per codice EER;
  - Dimostrare l'avvenuto trattamento dei rifiuti speciali e/o pericolosi in conformità alla normativa vigente, fornendo in allegato alla dichiarazione, idonea documentazione come a titolo di esempio, contratti di smaltimento, Modello Unico di Dichiarazione Ambientale (MUD), Formulare di trasporto dei rifiuti regolarmente firmati a destinazione (FIR). La predetta documentazione o apposita dichiarazione Sostitutiva resa ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 28/12/2000, n. 445, dovrà essere altresì presentata annualmente entro il termine per la presentazione della dichiarazione. In caso di mancata presentazione della documentazione nei termini, le superfici in precedenza escluse saranno assoggettate al tributo con decorrenza dal 1° gennaio dell'anno precedente. Fermo restando l'obbligo dichiarativo, la documentazione richiesta nel presente comma non è necessaria nel caso si tratti di attività industriali (relativamente ai reparti di lavorazione) e, nel caso di attività agricole e connesse, come definite dall'articolo 2135 del Codice Civile;
  - Nel caso di magazzini di cui al comma 4, dovrà essere adeguatamente documentato che gli stessi siano funzionalmente ed esclusivamente collegati al reparto produttivo ove si producono rifiuti speciali e che, detti locali accolgano solo materie prime e merci utilizzate nel processo produttivo.
5. Nella determinazione della superficie tassabile non si tiene conto di quella in cui si producono in via continuativa e predominante, come specificato al comma 1, rifiuti speciali. In tal caso, oltre che le aree di produzione dal cui utilizzo ne consegue la predetta produzione di rifiuti speciali, la detassazione spetta anche ai magazzini funzionalmente ed esclusivamente collegati al processo produttivo dell'attività svolta dall'utenza. Si considerano funzionalmente ed esclusivamente

collegati all'esercizio dell'attività produttiva svolta nelle aree di cui al precedente periodo, i magazzini esclusivamente impiegati per il deposito o lo stoccaggio di materie prime o merci utilizzate nel processo produttivo. Restano esclusi dalla detassazione e pertanto soggetti a tributo, i locali destinati anche solo parzialmente, al deposito di prodotti o merci non impiegati nel processo produttivo svolto nelle aree di produzione a cui i magazzini sono collegati o dallo stesso derivanti o destinati alla commercializzazione o trasformazione in un altro processo produttivo.

6. Laddove nell'area produttiva si verifichi contemporaneamente la produzione di rifiuti speciali non assimilati e di rifiuti assimilati agli urbani:
  - a) nell'ipotesi in cui sia possibile delimitare le superfici in cui si verifica la produzione di rifiuti speciali non assimilati, l'area produttiva non è soggetta alla tassazione per la relativa porzione, fermo restando l'assoggettamento al tributo la restante parte dei locali o aree ove avviene la produzione dei rifiuti assimilati agli urbani. Il magazzino funzionalmente ed esclusivamente collegato al processo produttivo non è soggetto al prelievo per una quota della sua superficie pari alla percentuale della superficie detassabile dell'area produttiva;
  - b) nell'ipotesi in cui sia obiettivamente difficoltoso delimitare le superfici ove i rifiuti speciali non assimilati agli urbani si formano, si applicano all'intera superficie su cui l'attività viene svolta e quindi anche ai magazzini di cui al secondo periodo del comma 4 le percentuali di riduzione stabilite.

#### ART. 10

##### *AGEVOLAZIONI PER AVVIO AL RECUPERO DI RIFIUTI URBANI*

1. Ai sensi dell'articolo 198, comma 2-bis, del Decreto Legislativo 03/04/2006, n. 152, le utenze non domestiche possono conferire i propri rifiuti urbani al di fuori del servizio pubblico comunale, previa dimostrazione di averli avviati a recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi.
2. Ai sensi dell'articolo 238, comma 10, del Decreto Legislativo 03/04/2006, n. 152 e successive modifiche, le utenze non domestiche che producono rifiuti urbani e che li conferiscono al di fuori del servizio pubblico di raccolta e che dimostrino di averli avviati al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto autorizzato che esercita l'attività di recupero degli stessi, sono escluse dalla corresponsione della componente tariffaria rapportata alla quantità dei rifiuti conferiti, fermo restando quanto previsto al comma 1 e gli obblighi dichiarativi riportati nei commi seguenti; sono comunque tenute alla corresponsione della quota fissa del tributo.
3. A tal fine, la scelta di conferimento al di fuori del servizio pubblico deve essere vincolante per almeno 2 (due) anni.

#### ART. 11

##### *OBBLIGHI DI COMUNICAZIONE PER LA FUORIUSCITA E IL REINTEGRO DAL/NEL SERVIZIO*

1. Per consentire la corretta programmazione dei servizi pubblici, le utenze non domestiche che intendono avvalersi della facoltà di cui all'articolo 10 del presente regolamento e conferire al di fuori del servizio pubblico la totalità dei propri rifiuti urbani, devono darne comunicazione preventiva al competente Ufficio Tributi del Comune, inviando la documentazione di cui ai commi successivi, tramite PEC entro il 30 giugno di ciascun anno, con effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo.
2. Nella comunicazione preventiva di esercizio dell'opzione di uscita dal servizio pubblico, redatta e sottoscritta dal Legale Rappresentante, devono essere riportati i dati degli immobili di riferimento e le loro superfici tassabili, il tipo di attività svolta in via prevalente con indicazione del relativo codice ATECO, il nominativo del soggetto incaricato, le tipologie e i quantitativi stimati di rifiuti urbani che saranno avviati a recupero, distinte per EER (Elenco Europeo dei Rifiuti), la durata del contratto (non inferiore a 2 anni), l'impegno a restituire le attrezzature pubbliche in comodato d'uso.
3. Il Comune ricevuta la comunicazione di fuoriuscita, comunicherà l'esercizio di tale opzione al Gestore del servizio rifiuti ai fini del distacco dal servizio pubblico.



4. Le utenze non domestiche che intendono riprendere ad usufruire del servizio pubblico prima della scadenza del periodo di esercizio dell'opzione con il quale avevano comunicato di avvalersi di soggetti privati, devono comunicarlo al Comune a mezzo PEC, entro il 30 giugno di ciascun anno, con effetti a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo.
5. Per aver diritto alla presente riduzione, le utenze non domestiche devono presentare entro il termine del 31 gennaio dell'anno successivo a quello di competenza della TARI dovuta, a mezzo PEC o Raccomandata a/r, la comunicazione annuale comprovante l'integrale avvio a recupero dei rifiuti urbani prodotti, secondo le modalità di cui all'articolo 3 della Delibera ARERA 15/2022 del 18/01/2022. In mancanza della documentazione o della sua idoneità a comprovare quanto richiesto, la quota variabile è dovuta.
6. Tale richiesta, dovrà contenere almeno le seguenti informazioni:
  - a) I dati identificativi dell'utente, tra i quali la denominazione della società, dell'ente o associazione titolare dell'utenza, la Partita IVA e/o il Codice Fiscale;
  - b) Il recapito postale e l'indirizzo di posta elettronica certificata dell'utente;
  - c) I dati identificativi dell'utenza quali, codice utenza, indirizzo e dati catastali degli immobili, tipologia di attività svolta;
  - d) I dati sui quantitativi di rifiuti complessivamente prodotti, suddivisi per frazione merceologica con separata indicazione dei codici EER;
  - e) I dati sui quantitativi di rifiuti, suddivisi per frazione merceologica e distinti per codice EER, effettivamente avviati a recupero o riciclo al di fuori del servizio pubblico con riferimento all'anno precedente, quali risultanti dalla/e attestazione/i rilasciata/e dal/i soggetto/i che effettua/effettuano l'attività di recupero o riciclo dei rifiuti stessi, che devono essere allegata alla documentazione presentata;
  - f) I dati identificativi dell'impianto o degli impianti di recupero o riciclo cui sono stati conferiti tali rifiuti (denominazione o ragione sociale, Partita IVA, Codice Fiscale, localizzazione, attività svolta), allegando attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero o riciclo dei rifiuti stessi, che contenere anche i dati dell'utenza cui i rifiuti si riferiscono e il periodo durante il quale ha avuto luogo l'operazione di recupero.  
Entro 60 giorni lavorativi dalla data di ricevimento di tale documentazione, il Comune invia all'utenza non domestica comunicazione in merito all'esito della verifica.
7. Alla documentazione deve essere allegata idonea documentazione, anche mediante una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di cui al D.P.R. n. 445/2000, comprovante l'esistenza di un accordo contrattuale per il periodo minimo di 2 (due) anni con il soggetto autorizzato che effettua l'attività di recupero dei rifiuti. Tale comunicazione è valida anche quale dichiarazione di variazione ai fini della TARI.
8. Il Comune ha facoltà di effettuare controlli ed ispezioni al fine di verificare la coerenza, la correttezza e l'attendibilità delle rendicontazioni presentate, rispetto all'attività svolta ed alle quantità prodotte. Nel caso si riscontrino comportamenti non corretti e/o dichiarazioni mendaci, il Comune provvederà al recupero della tariffa dovuta, fatta salva la possibilità di prova contraria da parte dell'utente e, verranno applicate le relative sanzioni.
9. La parte variabile viene esclusa in via previsionale ed è soggetta a conguaglio. Nel caso di omessa presentazione della rendicontazione dell'attività di recupero entro i termini previsti dal presente regolamento, o in caso non venga dimostrato il totale recupero dei rifiuti dichiarati, il Comune provvede al recupero della quota variabile della tariffa indebitamente esclusa dalla tassazione.
10. Per le utenze non domestiche di nuova apertura o nel caso di subentro in attività già esistenti, la scelta deve essere effettuata entro il termine di 30 (trenta) giorni dall'inizio del possesso o della detenzione dei locali, con decorrenza dall'inizio dell'occupazione. L'opzione per la gestione pubblica è vincolante per almeno 2 (due) anni.
11. Qualora l'utenza non presenti la comunicazione di cui al comma 3 entro i termini di prefissati, si intende che abbia optato per il servizio pubblico per la gestione dei rifiuti urbani prodotti.

#### ART.12

#### *RIFIUTI URBANI AVVIATI AL RICICLO IN MODO AUTONOMO*

1. Le utenze non domestiche possono avviare a riciclo i propri rifiuti urbani in base a quanto disposto dall'articolo 1, comma 649, della Legge 147/2013.
2. Alle utenze non domestiche, che dimostrino di aver avviato al riciclo direttamente o tramite soggetti autorizzati i propri rifiuti urbani, verrà applicata una riduzione della quota variabile TARI commisurata alla quantità di rifiuti avviati a riciclo.
3. La riduzione di cui al comma 2 è determinata da rapporto tra la quantità complessiva di rifiuti urbani effettivamente avviati al riciclo e la quantità di rifiuti producibili dall'utente, determinata applicando alle superfici dell'attività in cui sono prodotti i rifiuti avviati al riciclo ed i coefficienti (Kd) previsti dal Comune per la specifica categoria di attività corrispondente.
4. Ai fini del calcolo della precedente riduzione, i titolari delle utenze non domestiche sono tenuti a presentare, entro il termine perentorio del 31 gennaio dell'anno successivo, apposita dichiarazione sostitutiva redatta ai sensi del DPR 445/2000, attestante la quantità di rifiuti avviati al riciclo nel corso dell'anno solare precedente e, trasmessa al Comune mediante P.E.C. o altro strumento idoneo e in grado di assicurare la certezza e la verificabilità dell'avvenuta consegna. Tale dichiarazione dovrà essere corredata da copia della seguente documentazione:
  - a) Copia dei formulari di trasporto relativi ai rifiuti riciclati, debitamente controfirmati dal destinatario, o adeguata documentazione comprovante la tipologia e la quantità dei rifiuti assimilati avviati a recupero;
  - b) Attestazione rilasciata dal soggetto che effettua il recupero/riciclo;
  - c) Copia del Registro di carico e scarico;
  - d) Copia dell'autorizzazione ai sensi di Legge, dell'impianto di riciclo.La mancata presentazione entro il termine stabilito della documentazione richiesta, comporta la perdita del diritto alla riduzione.
5. La riduzione può essere applicata solo nel caso in cui i rifiuti urbani prodotti siano destinati in modo effettivo e oggettivo al riciclo.

#### ART. 13

##### *DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA DEL TRIBUTO*

1. Il tributo è corrisposto in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.
2. La tariffa del tributo è determinata sulla base dei criteri indicati dal regolamento di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 27/04/199, n. 158, dell'articolo 16 del presente regolamento e dei provvedimenti emanati dalla competente Autorità di Regolazione Energia, Reti e Ambiente (ARERA).
3. Le tariffe della Tassa Rifiuti (TARI) sono approvate annualmente dal Consiglio Comunale in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani (P.E.F.), entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, come previsto dall'articolo 1, comma 683, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147. In deroga a quanto disposto dalla norma precedente, a decorre dal 2022, i Comuni possono approvare in maniera stabile, i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani (P.E.F.), le tariffe e i regolamenti TARI entro il 30 aprile di ciascun anno, il tutto come previsto al comma 5-quinquies, all'articolo 3, del DL 228/2021 (cd. DI "Milleproroghe") convertito nella Legge n. 25 del 28 marzo 2022.
4. Al fine di acquisire efficacia, le delibere tariffarie dopo l'approvazione in Consiglio Comunale, devono essere pubblicate entro il 28 ottobre dello stesso anno, sul sito internet del MEF.
5. In deroga a quanto sopra ed alle norme dell'articolo 1, comma 169, della Legge 27/12/2006, n. 296, le tariffe del tributo possono essere modificate, entro il termine stabilito dall'articolo 193 del Decreto Legislativo 18/08/2020, n. 267, ove necessario per il ripristino degli equilibri di bilancio.

#### ART. 14

##### *ISTITUZIONI SCOLASTICHE STATALI*

1. Alle istituzioni scolastiche statali continuano ad applicarsi le norme dell'articolo 33-bis del D.L. 31/12/2007, n. 248, convertito con modificazioni dalla Legge 28/02/2008, n. 31.

2. Il contributo previsto dall'articolo 33-bis del D.L. 31/12/2007, n. 248, ai sensi della determinazione ARERA n. 2/DRIF/2020, al netto del tributo provinciale dell'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente (TEFA), è sottratto dal totale dei costi del P.E.F. che deve essere coperto con il tributo comunale sui rifiuti.

#### ART. 15

##### *COPERTURA DEI COSTI DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI*

1. Le tariffe sono determinate in modo da garantire la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani.
2. In particolare il tributo deve garantire la copertura di tutti i costi relativi agli investimenti nonché di tutti i costi d'esercizio del servizio di gestione dei rifiuti, inclusi i costi di cui all'articolo 15 del Decreto Legislativo 13/01/2003, n. 36.
3. I costi da coprire con il tributo includono anche i costi per il servizio di spazzamento e lavaggio delle strade pubbliche.
4. Per la determinazione dei costi del servizio si fa riferimento ai provvedimenti emanati dall'Autorità di Regolazione Energia Reti e Ambiente (ARERA) ai sensi della Legge 27/12/2017, n. 205, secondo la tempistica della loro applicazione stabilita dalle norme di Legge e/o dai provvedimenti della medesima Autorità.
5. Nella determinazione dei costi del servizio non si tiene conto di quelli relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori, comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.
6. Nella determinazione dei costi del servizio si tiene anche conto delle risultanze dei fabbisogni standard relativi allo specifico servizio, ove approvate in tempo utile.
7. A norma dell'articolo 1, comma 655, della Legge 27/12/2013, n. 147, il costo relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche statali è sottratto dal costo che deve essere coperto con il tributo. Il Predetto costo è quantificato sulla base dell'importo annualmente versato dal competente Ministero, ai sensi dell'articolo 33-bis del Decreto Legge 31/12/2007, n. 248.
8. I costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani sono determinati annualmente dal Piano Finanziario di cui all'articolo 1, comma 683, della Legge 27/12/2013, n. 147, all'articolo 8 del D.P.R. 27/04/1999, n. 158 e di cui ai provvedimenti emanati dall' ARERA ai sensi della Legge 27/12/2017, n. 205.

#### ART. 16

##### *PIANO ECONOMICO FINANZIARIO*

1. La determinazione delle tariffe del tributo avviene in conformità al piano economico finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, ai sensi dell'articolo 1, comma 683, della Legge 27/12/2013, n. 147.
2. Sulla base della normativa vigente, il gestore predispone annualmente il Piano Economico Finanziario (P.E.F.), secondo quanto previsto dal MTR-2 di cui alla Delibera n. 363/2021/R/rif del 03/08/2021 pubblicata in data 04/08/2021 dell'Autorità per la regolazione dell'Energia, Reti e Ambiente (ARERA) e, dalle successive deliberazioni in materia adottate dalla predetta Autorità e, lo trasmette all'Ente territorialmente competente (ETC).
3. Il Piano Economico Finanziario redatto secondo il tool di calcolo allegato alla determinazione n. 2/2021-DRIF è corredato dalle informazioni e dagli atti necessari alla validazione dei dati riportati e, in particolare, da:
  - a) Relazione di accompagnamento che illustra i criteri di corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile;
  - b) Dichiarazione di veridicità, redatta ai sensi del D.P.R. 445/2000 e sottoscritta dal Legale Rappresentante dell'Ente, attestante la veridicità, la conformità e corrispondenza dei dati trasmessi, tra i dati riportati nella modulistica trasmessa e i dati indicati nei documenti contabili dell'Ente, regolarmente tenuti nel rispetto degli obblighi di Legge.
4. La procedura di validazione consiste nella verifica della completezza, della coerenza, della congruità e della corrispondenza dei dati e delle informazioni necessari all'elaborazione del Piano Economico

Finanziario, viene svolta dall'Ente Territorialmente Competente o da un soggetto dotato di adeguati profili di terzietà rispetto il gestore.

5. Sulla base della normativa vigente, l'Ente Territorialmente Competente assume le pertinenti determinazioni e provvede a trasmettere all'Autorità la predisposizione del Piano Economico Finanziario ed i corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti o, dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, in coerenza con gli obiettivi definiti.
6. L'ARERA, salva la necessità di richiedere ulteriori informazioni, verifica la coerenza regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa e, in caso di esito positivo, conseguentemente approva. Fino all'approvazione da parte dell'Autorità di cui al comma precedente si applicano, quali prezzi massimi del servizio, quelli determinati dall'Ente Territorialmente Competente.

## ART. 17

### ARTICOLAZIONE DELLE TARIFFE DEL TRIBUTO

1. Le tariffe sono riferite all'anno solare, articolate in utenze domestiche e utenze non domestiche, quest'ultime a loro volta sono suddivise in categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione dei rifiuti, riportate nell'allegato 1 del presente regolamento.
2. Le tariffe si compongono di una quota determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti, riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti (quota fissa) e, da una quota rapportata alle quantità di rifiuti conferiti al servizio fornito ed all'entità dei costi di gestione (quota variabile), in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio.
3. Per le utenze domestiche, la quota fissa deve essere calcolata moltiplicando la superficie dell'alloggio, sommata a quella delle relative pertinenze, per la tariffa unitaria corrispondente al numero degli occupanti dell'utenza stessa, mentre la quota variabile è costituita da un valore assoluto, vale a dire da un importo rapportato al numero degli occupanti che non va moltiplicato per i metri quadrati dell'utenza e va sommato come tale alla parte fissa. Per le utenze non domestiche, invece, sia la quota fissa sia la quota variabile devono essere moltiplicate per la superficie assoggettabile a tariffa. Ai fini della determinazione di tale superficie non si tiene conto di quella parte di essa ove si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che ne dimostrino l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente (*art. 1, comma 649, primo periodo, della legge n. 147 del 2013*).
4. In virtù delle norme del D.P.R. 27/04/1999, n. 158, della deliberazione ARERA n. 443/2019 (MTR), della deliberazione ARERA n. 363/2021/R (MTR-2) e successive modificazioni ed integrazioni, degli ulteriori provvedimenti dell'Autorità:
  - a) La determinazione delle tariffe del tributo deve garantire la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti, anche in relazione al Piano Economico Finanziario, degli interventi relativi al servizio e tenuto conto degli obiettivi di miglioramento della produttività e della qualità del servizio fornito, del tasso di inflazione programmato e deve inoltre, rispettare l'ammontare tariffario massimo determinato nel Piano Economico Finanziario;
  - b) Dal totale dei costi del Piano Economico Finanziario sono sottratte le seguenti voci:
    - a) Il contributo MIUR per le istituzioni scolastiche statali ai sensi dell'articolo 33-bis del Decreto Legge 31/12/2007, n. 248;
    - b) Le entrate effettivamente conseguite a seguito dell'attività di recupero dell'evasione;
    - c) Le entrate derivanti da procedure sanzionatorie;
    - d) Le ulteriori partite approvate dall'Ente Territorialmente Competente.
5. Il Comune ripartisce i costi tra le utenze utilizzando criteri razionali, assicurando l'agevolazione per le utenze domestiche. A tal fine, i costi fissi del servizio di smaltimento sono ripartiti tra le utenze domestiche e non domestiche sulla base della rispettiva percentuale di partecipazione al gettito nell'anno precedente. Fino a quando non sarà adottato un sistema di rilevazione delle quantità di rifiuti individualmente prodotte dal singolo utente con una tariffazione puntuale e corrispettiva, anche la parte variabile è suddivisa fra le due categorie con gli stessi criteri sopra esposti.

6. Fatta salva l'agevolazione per l'utenza domestica, i rifiuti riferibili alle utenze non domestiche possono essere determinati anche in base ai coefficienti di produttività *Kd* di cui alle tabelle 4°, Allegato 1, D.P.R. 27/04/1999, n. 158.

#### ART. 18

##### *PERIODI DI APPLICAZIONE DEL TRIBUTO*

1. La determinazione delle tariffe del tributo avviene in conformità al piano economico finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, ai sensi dell'articolo 1, comma 683, della Legge 27/12/2013, n. 147.
2. Il tributo è dovuto limitatamente al periodo dell'anno, computato in giorni, nel quale sussiste l'occupazione o la detenzione dei locali o aree.
3. L'obbligazione tributaria decorre dal giorno in cui ha avuto inizio l'occupazione o la detenzione dei locali ed aree e sussiste sino al giorno in cui ne è cessata l'utilizzazione, purché debitamente e tempestivamente dichiarata.
4. Se la dichiarazione di cessazione è presentata in ritardo si presume che l'utenza sia cessata alla data di presentazione, salvo che l'utente dimostri con idonea documentazione di prova la data di effettiva cessazione.
5. La cessazione dà diritto al rimborso nel caso in cui la posizione tributaria locale del contribuente sia regolare altrimenti, tali somme saranno scomutate dagli importi dei tributi comunali risultanti a debito.
6. Le variazioni intervenute nel corso dell'anno, in particolare nelle superfici e/o nelle destinazioni d'uso dei locali e delle aree scoperte, che comportano un aumento di tariffa, producono effetti dal giorno di effettiva variazione degli elementi stessi. Il medesimo principio vale anche per le variazioni che comportino una diminuzione di tariffa, a condizione che la dichiarazione, se dovuta, sia prodotta entro i termini di cui al successivo articolo 47, decorrendo altrimenti dalla data di presentazione. Le variazioni di tariffa saranno di regola conteggiate a conguaglio

#### ART. 19

##### *TARIFFA PER LE UTENZE DOMESTICHE*

1. La quota fissa della tariffa per le utenze domestiche è determinata applicando alla superficie dell'abitazione e dei locali che ne costituiscono pertinenza le tariffe per unità di superficie parametrata al numero di occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.1 dell'allegato 1 del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, in modo da privilegiare i nuclei familiari più numerosi.
2. La quota variabile della tariffa per le utenze domestiche è determinata in relazione al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.2, Allegato 1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
3. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati nella delibera tariffaria annuale.

#### ART. 20

##### *DETERMINAZIONE DEL NUMERO DEGLI OCCUPANTI DELLE UTENZE DOMESTICHE*

1. Per le utenze domestiche occupate da nuclei familiari che vi hanno stabilito la loro residenza, ai fini dell'applicazione del tributo, si fa riferimento alla composizione del nucleo familiare risultante dai registri anagrafici comunali. Nel numero dei componenti devono essere altresì considerati i soggetti che, pur non avendo la residenza nell'unità abitativa, risultano coabitanti e dimoranti per almeno 6 mesi nel corso dell'anno solare, come ad esempio colf, badanti, ecc. Le variazioni del numero dei componenti devono essere comunicate con le modalità e nei termini previsti dal successivo art. 37, fatta eccezione per le variazioni del numero dei componenti residenti le quali sono comunicate dall'Ufficio anagrafico comunale ai fini della corretta determinazione della tariffa.
2. Nel caso di due o più nuclei familiari, conviventi o coabitanti, il numero degli occupanti è quello complessivo.

3. Sono considerati presenti nel nucleo familiare anche i membri temporaneamente domiciliati altrove. Nel caso di servizio di volontariato o attività lavorativa prestata all'estero e nel caso di degenze o ricoveri presso case di cura o di riposo, comunità di recupero, centri socio-educativi, istituti penitenziari, per un periodo non inferiore all'anno, la persona assente non viene considerata ai fini della determinazione della tariffa, a condizione che l'assenza sia adeguatamente documentata.
4. Non sono considerati i componenti risultanti residenti ma nei cui confronti è stato avviato il procedimento di cancellazione per irreperibilità; la loro eliminazione dal numero dei componenti ai fini TARI avviene solo al termine di conclusione del procedimento con esito positivo, con decorrenza tuttavia dalla data dell'avvio del medesimo procedimento di cancellazione.
5. Per le utenze domestiche condotte da soggetti non residenti nell'immobile, per gli alloggi di soggetti residenti all'estero, per gli alloggi a disposizione di enti diversi dalle persone fisiche occupati da soggetti non residenti, per le abitazioni concesse in locazione con contratti brevi per un periodo superiore a 30 giorni nel corso dell'anno solare, il tributo è dovuto per intero e si assume come numero degli occupanti quello di 2 unità. Resta ferma la possibilità per il Comune di applicare, in sede di accertamento, il dato superiore emergente dalle risultanze anagrafiche del comune di residenza.
6. I locali destinati a pertinenza di case di civile abitazione si considerano ai fini del tributo unitamente all'abitazione cui sono asserviti.
7. Le cantine, le autorimesse o gli altri simili luoghi di deposito si considerano utenze domestiche condotte da un occupante, se possedute o detenute da persona fisica non nell'esercizio di attività imprenditoriali o professionali priva nel comune di utenze abitative. In difetto di tale condizione i medesimi luoghi si considerano utenze non domestiche.
8. Le rimesse attrezzi ed i depositi per uso agricolo, anche se l'attività non è svolta in forma imprenditoriale, si considerano utenze non domestiche.
9. Nel caso di abitazioni in cui sono esercitate attività di affittacamere, case vacanza o bed & breakfast in forma non imprenditoriale il numero degli occupanti è incrementato di 2 unità.
10. Per le unità immobiliari ad uso abitativo occupate da due o più nuclei familiari la tariffa è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti l'alloggio.
11. Il numero degli occupanti le utenze domestiche è quello risultante alla data di emissione dell'invito di pagamento, con eventuale conguaglio nel caso di variazioni successivamente intervenute.

#### ART. 21

##### *TARIFFA PER LE UTENZE NON DOMESTICHE*

1. La quota fissa della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie soggetta al tributo le tariffe per unità di superficie riferite al tipo di attività svolta, calcolate sulla base dei coefficienti di potenziale produzione  $K_c$  di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 27/04/1999, n. 158.
2. La quota variabile della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie soggetta al tributo le tariffe per unità di superficie riferite al tipo di attività svolta,
3. calcolate sulla base dei coefficienti di potenziale produzione  $K_d$  di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 27/04/1999, n. 158.
4. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati per ogni classe di attività contestualmente all'adozione della delibera tariffaria annuale.
5. Rimane tuttavia ferma la possibilità per il Comune di determinare le tariffe relative a locali e superfici operative accessorie degli immobili a cui le stesse sono asservite sulla base di un importo percentuale rispetto alla tariffa dell'attività di riferimento, da commisurare alla minore o maggiore capacità di produrre rifiuti di tali locali e superfici operative accessorie.

#### ART. 22

##### *CLASSIFICAZIONE DELLE UTENZE NON DOMESTICHE*

1. Per le utenze non domestiche, sino a che non siano messi a punto e resi operativi sistemi di misurazione delle quantità di rifiuti effettivamente prodotti dalle singole utenze, i locali e le aree

scoperte con diversa destinazione d'uso vengono accorpate in classi di attività omogenee con riferimento alla qualità ed alla presunta quantità di rifiuti prodotti, come riportato nell'allegato 1 del presente regolamento.

2. Per l'individuazione della categoria di attività in cui includere l'utenza non domestica, ai fini della determinazione dell'importo del tributo dovuto, si fa riferimento al codice ATECO dell'attività principale o di eventuali attività secondarie, o a quanto risultante nell'atto di autorizzazione all'esercizio di attività o da pubblici registri o da quanto denunciato ai fini IVA, fatta salva la prevalenza dell'attività effettivamente svolta. In mancanza, o in caso di divergenza, si considera l'attività effettivamente svolta, debitamente comprovata dal soggetto passivo.
3. Nel caso di attività distintamente classificate svolte nell'ambito degli stessi locali o aree scoperte, per le quali non sia possibile distinguere quale parte sia destinata al loro svolgimento, si applicheranno i parametri relativi all'attività prevalente, quale risulta dalle iscrizioni obbligatorie, previa verifica di oggettivi parametri quantitativi.
4. Le attività non comprese in una specifica categoria sono associate alla categoria di attività che presenta maggiore analogia sotto il profilo della destinazione d'uso e della connessa potenzialità quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti.
5. La tariffa applicabile è di regola unica per tutte le superfici facenti parte del medesimo compendio. Tuttavia nel caso di svolgimento di attività diverse e tra loro scindibili, la superficie assoggettabile è frazionata fra le varie categorie/tipologie di attività esercitate; sono quindi applicate le tariffe corrispondenti alla specifica tipologia d'uso alle superfici con un'autonoma e distinta utilizzazione.
6. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione in cui sia svolta anche un'attività economica o professionale alla superficie a tal fine utilizzata è applicata la tariffa prevista per la specifica attività esercitata.
7. In tutti i casi in cui non sia possibile distinguere la porzione di superficie destinata per l'una o l'altra attività, si fa riferimento all'attività principale desumibile dalla visura camerale o da altri elementi.

#### ART. 23

##### *MANCATO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO*

1. L'interruzione temporanea del servizio di gestione dei rifiuti per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi non comporta esenzione o riduzione del tributo. Nel caso in cui tale interruzione superi la durata continuativa di 30 giorni, o comunque abbia determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente, il tributo è ridotto di un dodicesimo per ogni mese di interruzione e comunque la misura massima del prelievo non potrà superare il 20 per cento della tariffa.

#### ART. 24

##### *ZONE NON SERVITE*

1. Il tributo è ridotto, tanto nella parte fissa quanto nella parte variabile, al 40 per cento per le utenze poste ad una distanza, calcolata su strada carrozzabile, superiore a 500 metri dal più vicino punto di conferimento. La riduzione non spetta alle utenze interessate da forme di raccolta porta a porta o domiciliare le quali sono considerate a tutti gli effetti servite e, alle utenze non domestiche.
2. Per le finalità di cui al precedente comma, in deroga a quanto eventualmente stabilito da altre norme regolamentari comunali, la distanza viene calcolata a partire dal ciglio della strada pubblica, escludendo, quindi, le eventuali vie di accesso private agli insediamenti, siano esse carrozzabili o meno.
3. La riduzione di cui al precedente comma 1 deve essere appositamente richiesta dal soggetto passivo con la presentazione della dichiarazione di cui al successivo art. 36 e viene meno dalla data di attivazione del servizio di raccolta.

#### ART. 25

##### *RIDUZIONE PER IL COMPOSTAGGIO E LA RACCOLTA DIFFERENZIATA DA PARTE DELLE UTENZE DOMESTICHE*

1. Nella modulazione della tariffa del tributo sono assicurate le riduzioni per la raccolta differenziata riferibile alle utenze domestiche, come previsto dall'art.1, comma 658, della Legge 27/12/2013, n. 147 riportate nell'art. 15, comma 5, nei commi seguenti e nel successivo art. 25. Il costo delle riduzioni/agevolazioni previste dall'art. 15, comma 5, dal presente articolo e dall'art. 25 determina un abbattimento di pari importo della quota dei costi variabili imputabili alle utenze domestiche, con conseguente attribuzione a quelli delle utenze non domestiche.
2. Tutti i cittadini sono impegnati a prestare la massima collaborazione nell'attuazione delle metodologie di raccolta differenziata dei rifiuti urbani e assimilati e dei rifiuti di imballaggi.
  - a) Il Comune incentiva la pratica del compostaggio domestico come forma di autosmaltimento dei rifiuti organici (di regola, limitatamente alla parte di origine vegetale) praticato con utilizzo di compostiera "prefabbricata" areata, normalmente in commercio, in materiale plastico, dotata di un coperchio in sommità per l'introduzione del materiale da compostare e di uno sportello inferiore per il prelievo del compost maturo;
  - b) Il luogo di compostaggio deve essere distante almeno 10 metri dal confine di un'altra proprietà ed è obbligatorio l'uso della compostiera chiusa;
  - c) La compostiera deve essere posizionata all'aperto, su suolo privato e deve essere obbligatoriamente collocata nell'area di pertinenza dell'abitazione oggetto del tributo. Pertanto, occorre disporre presso la propria abitazione di giardino, orto o parco o comunque di un'area non pavimentata avente una superficie di almeno 100 mq che offra la possibilità di utilizzo del compost prodotto;
  - d) Il compost prodotto deve essere compatibile per le attività di giardinaggio, orticoltura, agricoltura;
  - e) Sono oggetto di compostaggio: i residui vegetali di orti e giardini (foglie, erbe, rametti sminuzzati) e gli scarti alimentari di cucina limitatamente alla frazione vegetale (frutta, verdura, oltre a gusci di uova e fondi di caffè e tè), seguendo le regole per la produzione del compost previste dalle norme ambientali;
  - f) Limitatamente alle case isolate, per evitare problemi di emissioni provenienti dal fondo, è consentito con la massima cautela anche l'impiego dei seguenti rifiuti:
    - Carne e pesce, che, pur essendo dei materiali degradabili, possono attirare animali indesiderati;
    - Pane, pasta e dolci, per i quali vale l'avvertenza di cui al punto precedente;
    - Foglie coriacee a lenta degradazione (come quelle di lauro e di magnolia e aghi di conifere) da aggiungere preferibilmente in quantità limitate; Buccie di agrumi, che essendo di lenta degradazione vanno aggiunte con parsimonia;
  - g) Il richiedente è tenuto, e si impegna, a non conferire i rifiuti organici nei cassonetti del servizio pubblico;
  - h) Il richiedente è tenuto, e si impegna, ad effettuare correttamente anche le altre raccolte differenziate attivate sul territorio, ossia almeno: carta e cartone, imballaggi in plastica, vetro e ad utilizzare per legno, ferro, ingombranti e verde in esubero l'area ecologica;
  - i) Il richiedente è tenuto a consentire in qualunque momento, anche senza preavviso, il sopralluogo di personale del Comune od altro personale appositamente incaricato che provvederà:



- All' accertamento della corretta, reale e costante attività di compostaggio domestico della frazione umida e verde.
- All' accertamento della corretta, reale e costante attività di differenziazione del rifiuto di cui al punto g)
- Alla verifica della localizzazione della compostiera e la possibilità di utilizzo del compost maturo da parte del richiedente la riduzione.

Qualora, non sia possibile procedere all'accertamento per motivi imputabili al contribuente ovvero nel corso di un controllo, venga riscontrato che il compostaggio domestico della frazione umida non sia in corso di effettuazione o che tale effettuazione sia realizzata solo parzialmente, in modo sporadico o non conforme a quanto stabilito nel presente articolo oppure che la raccolta differenziata non venga effettuata per l'intera potenzialità offerta dal servizio pubblico, la riduzione sarà revocata e recuperata con effetto retroattivo dalla data di presentazione della istanza di cui al successivo punto, oltre alla applicazione delle eventuali sanzioni previste. Per ottenere nuovamente la riduzione tariffaria, l'utente a cui sia stata revocata, dovrà presentare nuova istanza dall' anno successivo a quello della revoca;

- l) La riduzione si applica dal 1° gennaio dell'anno successivo alla data di presentazione di apposita istanza con cui il contribuente si impegna a praticare correttamente ed in modo continuativo il compostaggio domestico. La suddetta istanza sarà valida anche per gli anni successivi, purché non siano mutate le condizioni, con obbligo per il soggetto passivo di comunicare al Comune la cessazione dello svolgimento dell'attività di compostaggio. Con la presentazione della sopra citata istanza il medesimo autorizza altresì il Comune a provvedere a verifiche, anche periodiche, al fine di accertare la reale pratica di compostaggio;
- m) Il richiedente è tenuto e si impegna a non causare molestie al vicinato con l'attività di compostaggio domestico e solleva l'Amministrazione da responsabilità in caso di eventuali contenziosi tra confinanti;
- n) La riduzione è riservata a tutti i contribuenti che sono iscritti a ruolo come utenze domestiche del territorio comunale, che non abbiano insoluti pregressi in termini di TARSU/TIA, TARES e/o TARI;
- o) La riduzione è subordinata alla presentazione di dichiarazione annuale redatta su modello predisposto dal Comune da presentare, a pena di decadenza, entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello di effettuazione del compostaggio, si applica mediante compensazione alla prima scadenza utile ed è stabilita in misura pari al:
  - **20** per cento della parte variabile del tributo, quando l'utenza è in zona non servita dal servizio di raccolta differenziata dei rifiuti organici domestici (FORSU);
  - **5** per cento della parte variabile del tributo, quando l'utenza è in zona servita dal servizio di raccolta differenziata dei rifiuti organici domestici (FORSU).

#### ART. 26

##### *RIDUZIONE PER LE UTENZE DOMESTICHE CHE CONFERISCONO RIFIUTI IN FORMA DIFFERENZIATA ALLE ISOLE ECOLOGICHE*

1. E' confermata la riduzione per la raccolta differenziata alle utenze domestiche che conferiscono rifiuti in forma differenziata ai centri di raccolta denominati "stazioni ecologiche" nella misura massima del 30% della quota variabile della tariffa calcolata sulla base delle quantità ponderate di rifiuti conferiti in forma differenziata nel corso dell'anno solare precedente come da comunicazione del gestore del servizio di raccolta, secondo i seguenti criteri:
  - a. Il quantitativo minimo per l'applicazione dello sconto è di 100 kg di rifiuti all'anno;

- b. La predetta riduzione viene accordata in diminuzione della quota variabile del tributo dovuta per l'anno successivo, fatta salva l'ipotesi di incapienza della stessa o di cessazione dell'obbligazione tributaria in cui si procede mediante rimborso o compensazione.
2. Il soggetto gestore del servizio è tenuto, al fine del calcolo della sopra indicata riduzione, a comunicare al Comune i dati relativi ai quantitativi conferiti da ogni singolo utente domestico entro la fine del secondo mese successivo l'inizio dell'anno solare successivo.

#### ART. 27

##### *RIDUZIONE PER LE UTENZE DOMESTICHE*

1. La tariffa si applica in misura ridotta, nella quota fissa e nella quota variabile, alle utenze domestiche che si trovano nelle seguenti condizioni:
  - a) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo, non superiore a 183 giorni nell'anno solare: riduzione del 15%;
  - b) abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero: riduzione del 15 %;
2. Le riduzioni di cui al comma precedente si applica con effetto dalla data di effettiva sussistenza delle condizioni di fruizione se debitamente dichiarate e documentate nei termini di presentazione della dichiarazione iniziale o di variazione o, in mancanza, dal 1° gennaio dell'anno successivo alla data di presentazione della relativa dichiarazione.
3. A decorrere dal 01/01/2021 ai sensi dell'articolo 1 comma 48 L. 30 dicembre 2020 n. 178, per una sola unità immobiliare ad uso abitativo non locata o data in comodato d'uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato, che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia e residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall'Italia, la TARI è dovuta in misura ridotta di due terzi.
4. Le riduzioni di cui al presente articolo cessano di operare alla data in cui ne vengono meno le condizioni di fruizione, anche in mancanza della relativa dichiarazione.

#### ART. 28

##### *RIDUZIONE PER LE UTENZE NON DOMESTICHE NON STABILMENTE ATTIVE*

1. La tariffa del tributo, sia nella parte fissa che in quella variabile, è ridotta del 15%, a condizione che:
  - a) per i locali diversi dalle abitazioni e per le aree scoperte, adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo ma ricorrente, l'utilizzo non superi 183 giorni nel corso dell'anno solare;
  - b) ai locali, diversi dalle abitazioni, facenti parte di complessi siti in ambito agricolo, adibiti ad attività agrituristiche e/o vendita, in locale aperto al pubblico, di prodotti agricoli ottenuti dalla coltivazione del proprio fondo. Tali locali sono riconducibili alla categoria tariffaria più pertinente (ristoranti, alberghi con o senza ristorazione, negozi, ecc.) e la presente agevolazione è concessa al fine di tener conto sia delle particolari limitazioni operative a cui sono sottoposti, sia della localizzazione in area agricola e quindi della diretta possibilità di trattamento in loco, mediante compostaggio, di tutta la parte di rifiuti organici e vegetali nonché per il carattere di stagionalità che riveste il tipo di attività.
2. La riduzione di cui al comma 1 si applica anche ai locali destinati ad attività ricettiva a gestione imprenditoriale di tipologia riconducibile alla extra alberghiera di cui alla L.R. 8/2017 ed agrituristica di cui alla L.R 12/2015 solo se tale attività risulta complementare a quella agricola. E' fatto obbligo al gestore dell'attività di presentare idonea documentazione dalla quale si evinca l'utilizzo sporadico dei locali ed aree e l'iscrizione negli appositi registri della CCIAA.
3. Il contribuente in presenza di entrambe le opzioni di cui al punto 1, potrà chiedere l'applicazione della riduzione relativamente ad una sola di esse.
4. La riduzione tariffaria sopra indicata compete a richiesta dell'interessato e decorre dall'anno successivo a quello della richiesta, salvo che non sia domandata contestualmente alla dichiarazione

di inizio possesso/detenzione o di variazione tempestivamente presentata, nel cui caso ha la stessa decorrenza della dichiarazione. Per il primo anno di applicazione del tributo la riduzione decorre dal medesimo anno ove richiesta entro il termine per la presentazione della dichiarazione. Il contribuente è tenuto a dichiarare il venir meno delle condizioni che danno diritto alla sua applicazione entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione di variazione. La stessa cessa comunque alla data in cui vengono meno le condizioni per la sua fruizione, anche se non dichiarate.

#### ART. 29

##### *ULTERIORI RIDUZIONI*

1. E' facoltà dell'Amministrazione Comunale adottare ulteriori riduzioni ed esenzioni. Con apposita delibera sarà approvato il limite di spesa complessivo da iscrivere in bilancio, relativo ai tagli per ulteriori agevolazioni la cui copertura è assicurata con entrate fiscali diverse dalla TARI.
2. Alle agevolazioni stabilite ai sensi del comma 1, sarà data pubblicità mediante le forme più idonee.
3. L'utente che ha diritto a dette agevolazioni deve presentare al Comune formale richiesta entro i termini previsti dalle relative disposizioni, a pena di decadenza del diritto.
4. Qualora il costo da sostenere sia superiore ai limiti di spesa autorizzati, verranno applicate riduzioni proporzionali a tutti gli aventi diritto.
5. Le eventuali riduzioni saranno applicate a conguaglio, a seguito di regolare pagamento delle somme dovute i cui termini di pagamento risultano già scaduti, anche tramite restituzione/rimborso delle somme maggiormente versate.

#### ART. 30

##### *FINANZIAMENTO DELLE RIDUZIONI*

1. In osservanza dell'obbligo di copertura integrale dei costi previsto dall'art. 1, comma 654, della Legge 27/12/2013, n. 147, si tiene conto del costo delle riduzioni previste dai precedenti articoli 10 e da 23 a 27, in modo che il gettito del tributo al netto delle riduzioni stesse garantisca la copertura integrale dei costi inseriti nel Piano Economico Finanziario.

#### ART. 31

##### *ESENZIONI DAL TRIBUTO*

1. Ai sensi dell'art. 1, comma 660, della Legge 27/12/2013, n.147 sono esenti dal tributo le seguenti fattispecie:
  - a) i locali e le aree dove vengono esercitate le attività istituzionali come le sedi, gli uffici e i servizi gestiti direttamente dall'Amministrazione Comunale;
  - b) i locali e le aree delle Associazioni senza fine di lucro che perseguono finalità di livello sociale, nel campo della formazione e delle Associazioni di volontariato Onlus;
  - c) i locali e le aree utilizzati da Associazioni culturali, sportive, ricreative, turistiche, sociali ed ambientali con finalità in interesse collettivo e non aventi scopo di lucro, per manifestazioni a carattere temporaneo. L'esenzione non compete ai partiti ed ai movimenti politici, alle organizzazioni sindacali, alle organizzazioni di categoria, ai circoli privati;
  - d) I locali destinati ed utilizzati esclusivamente per l'esercizio del culto;
  - e) I locali condotti da istituti di beneficenza.
2. Per fruire delle esenzioni sopra indicate i soggetti interessati devono presentare la dichiarazione del tributo, alla quale deve essere allegata apposita dichiarazione sostitutiva a norma del Decreto del Presidente della Repubblica 445/2000 attestante la sussistenza dei requisiti richiesti. In tale caso è obbligo del contribuente presentare apposita dichiarazione di variazione. L'esenzione cessa dalla data in cui ne vengono meno le condizioni di fruizione o si accerti il mancato diritto all'esenzione, anche in mancanza della relativa dichiarazione.
3. Il costo delle esenzioni previste dai precedenti commi è posto a carico degli altri contribuenti, mediante il suo inserimento nel piano finanziario dell'anno di riferimento o comunque

considerandolo ai fini della determinazione delle tariffe, ovvero è posto a carico del bilancio se stabilito dalla deliberazione annuale di approvazione delle tariffe del tributo.

ART. 32  
*AGEVOLAZIONI*

1. Ai sensi dell'art. 1, comma 660, della Legge 27/12/2013, n.147, la tariffa del tributo si applica in misura ridotta alle utenze che si trovano nelle seguenti condizioni:
  - a) Riduzione del 50% del tributo relativamente alle abitazioni non classificate nelle categorie catastali A/1, A/7, A/8, occupate da nuclei familiari con reddito ISEE pari ed inferiore ad € 5.000,00 (Euro cinquemila/00); la riduzione trova applicazione sia nella parte fissa che nella parte variabile.
2. Con apposito provvedimento dell'Amministrazione Comunale possono essere previste annualmente ulteriori riduzioni della tariffa del tributo relativamente all'abitazione di residenza anagrafica (escluse le categorie catastali A/1-A/7-A/8) e relative pertinenze, in favore dei soggetti passivi persone fisiche aventi valori ISEE entro i limiti appositamente fissati.
3. Le agevolazioni saranno concesse su richiesta del soggetto interessato, per avere diritto all'agevolazione il richiedente deve:
  - Essere effettivamente ed anagraficamente residente nell'alloggio oggetto della tassa per il quale richiede l'agevolazione. Si considerano equiparate le abitazioni possedute a titolo proprietà o usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in struttura protetta a seguito di ricovero permanente, ciò a condizione che l'abitazione stessa non risulti occupata da altri;
  - Essere in regola con i versamenti della tassa sui rifiuti relativa al quinquennio precedente, ovvero aver attivato piani di rateizzazione per il versamento del credito maturato e/o altre forme di definizione agevolate previste dalle normative vigenti;
  - Provvedere ad eseguire correttamente la raccolta differenziata dei rifiuti secondo le disposizioni previste dal vigente regolamento in materia di gestione dei rifiuti solidi urbani e assimilati. A tal fine, comprovano tale requisito l'assenza di contestazioni accertate nell'annualità in corso ed in quella antecedente rispetto alla data di presentazione della richiesta di agevolazione.
2. Gli uffici, in esito al riconoscimento dell'agevolazione, provvederanno alle attività di emissione degli avvisi di pagamento del saldo della TARI, ricalcolati tenendo conto della misura dell'agevolazione spettante e degli eventuali pagamenti eseguiti in acconto.
3. Resta salva la facoltà di uniformarsi alle eventuali disposizioni delle delibere dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) in materia di agevolazioni.
4. Il costo della riduzione di cui ai precedenti commi è posto a carico degli altri contribuenti, mediante il suo inserimento nel Piano Economico Finanziario dell'anno di riferimento, ovvero è posto a carico del Bilancio se stabilito da apposita deliberazione.

ART. 33  
*CUMULO DI RIDUZIONI*

1. Qualora si rendano applicabili più riduzioni o agevolazioni, il contribuente può fruirne al massimo solo di 2 (due), scelte tra quelle più favorevoli. La seconda riduzione opera sull'importo ottenuto dall'applicazione della prima.

ART. 34  
*TRIBUTO GIORNALIERO*

1. Il tributo si applica in base a tariffa giornaliera ai soggetti che occupano o detengono temporaneamente, ossia per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico.

2. La tariffa applicabile è determinata rapportando a giorno la tariffa annuale relativa alla corrispondente categoria di attività non domestica e aumentandola del 50%.
3. In mancanza della corrispondente voce di uso nella classificazione contenuta nel presente regolamento è applicata la tariffa della categoria recante voci di uso assimilabili per attitudine quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti urbani.
4. L'obbligo di presentazione della dichiarazione è assolto con il pagamento del tributo da effettuarsi con le modalità e nei termini previsti per la tassa di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche, ovvero del canone previsto dall'art. 1, comma 816, della Legge 27/12/2019, n. 160 o di quello di cui al comma 838 del medesimo articolo, dal momento della loro entrata in vigore.
5. Ai sensi dell'art. 1, comma 838, della Legge 27/12/2019, n. 160, il tributo giornaliero è sostituito dal canone di cui al comma 837 del medesimo articolo con riferimento alle occupazioni temporanee di cui al comma 842 dell'art. 1 citato, con decorrenza dalla data di entrata in vigore del canone anzidetto.
6. Al tributo giornaliero si applicano, sussistendone i presupposti ed in quanto compatibili, le esenzioni, le riduzioni e le agevolazioni di cui agli articoli 12 (riciclo), 23 (mancato svolgimento del servizio), 24 (zone non servite), 30 (esenzioni) e 31 (agevolazioni). Non si applicano le riduzioni per le utenze domestiche.
7. Per tutto quanto non previsto dal presente articolo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del tributo annuale.
8. L'ufficio comunale addetto al rilascio delle concessioni per l'occupazione del suolo pubblico e quello addetto alla vigilanza sono tenuti a comunicare all'ufficio tributi tutte le concessioni rilasciate, nonché eventuali occupazioni abusive riscontrate.

ART. 35  
*TRIBUTO PROVINCIALE*

1. È fatta salva l'applicazione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene ambientale di cui all'art. 19 del Decreto Legislativo 30/12/1992, n.504.
2. Il tributo è commisurato alla superficie dei locali e delle aree assoggettabili al tributo ed è applicato nella misura percentuale deliberata dalla Provincia/Città metropolitana.
3. Il versamento del tributo di cui al presente articolo è effettuato contestualmente al pagamento della TARI, secondo le modalità previste dal Decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 01/07/2020 e dal Decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 21/10/2020. Nel caso di riscossione del tributo mediante strumenti diversi da modello di pagamento unificato di cui all'art. 17 del Decreto Legislativo 09/07/1997, n. 241, ovvero dalla piattaforma di cui all'articolo 5 del codice di cui al Decreto legislativo 7/03/2005, n. 82, il riversamento del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene ambientale alla competente Provincia/Città metropolitana è effettuato secondo quanto previsto dal Decreto del Ministero dell'economia del 01/07/2020.

ART. 36  
*RISCOSSIONE*

1. La tassa sui rifiuti è versata direttamente al Comune secondo le modalità previste dall'art. 1, comma 688, della Legge 27/12/2013, n. 147 e dall'art. 2-bis del Decreto legge 22/10/2016, n. 193, convertito dalla Legge 01/12/2016, n. 215, o mediante altre forme previste dalla legge;
2. Il Comune provvede all'invio ai contribuenti di un apposito avviso di pagamento bonario, con annessi i modelli di pagamento precompilati, sulla base delle dichiarazioni presentate e degli accertamenti notificati, contenente l'importo dovuto per la tassa sui rifiuti ed il tributo provinciale, l'ubicazione e la superficie dei locali e delle aree su cui è applicato il tributo, la destinazione d'uso dichiarata o accertata, le tariffe applicate, l'importo di ogni singola rata e le scadenze. L'avviso di pagamento deve contenere altresì tutti gli elementi previsti dall'art. 7 della Legge 27/07/2000, n. 212 e può essere inviato anche per posta semplice o mediante posta elettronica all'indirizzo comunicato dal contribuente o disponibili sugli elenchi ufficiali delle PEC. L'avviso di pagamento riporta inoltre tutti gli altri elementi richiesti ai fini della trasparenza dalla deliberazione dell'ARERA

- n. 444 del 31/10/2019 ed eventuali altri successivi provvedimenti della medesima Autorità, secondo la decorrenza stabilita dalla legge o dalla medesima Autorità.
3. Fatto salvo quanto previsto e riportato al successivo comma 4, il pagamento degli importi dovuti, chiaramente riportati nel documento di emissione che verrà recapitato al contribuente almeno 20 (venti) giorni prima della scadenza prefissata, deve essere effettuato in n. 3 (tre) rate aventi scadenza rispettivamente in data 16 Giugno, 16 Settembre (o unica soluzione entro la data di scadenza della prima rata) e 16 Dicembre. L'importo complessivo del tributo annuo dovuto è arrotondato all'euro superiore o inferiore a seconda che le cifre decimali siano superiori o inferiori/pari a 49 centesimi, in base a quanto previsto dal comma 166, art. 1, della Legge 27/12/2006, n. 296. L'arrotondamento, nel caso di impegno del Modello F24, deve essere operato per ciascun tributo. L'emissione dell'avviso in acconto e il versamento delle relative rate è calcolato sulla base delle tariffe e dei regolamenti applicabili all'anno precedente mentre, l'emissione dell'avviso a saldo e il relativo pagamento con scadenza 16 Dicembre, è calcolato sulla base delle tariffe e dei regolamenti adottati ed applicabili per l'anno di riferimento, con eventuale conguaglio di quanto già versato in acconto.
  4. Le modifiche inerenti alle caratteristiche dell'utenza, che comportino variazioni in corso d'anno del tributo, potranno essere conteggiate nel tributo relativo all'anno successivo anche mediante conguaglio compensativo.
  5. Il versamento del tributo non è dovuto quando l'importo annuale risulta inferiore a € 8,00.
  6. Analogamente non si procede al rimborso per somme inferiori al predetto importo. Per il tributo giornaliero di cui al precedente art. 32 del presente regolamento non si procede al versamento in via ordinaria ed al rimborso per somme inferiori ad € 2,00 per anno d'imposta.
  7. In caso di mancato o parziale versamento dell'importo richiesto alle prescritte scadenze, il Comune provvede alla emissione, anche mediante servizio postale con raccomandata con ricevuta di ritorno o posta semplice, posta elettronica certificata, di un sollecito di pagamento contenente le somme da versare in unica soluzione entro il termine ivi indicato, con addebito delle relative spese postali. In mancanza, si procederà alla notifica dell'avviso di accertamento d'ufficio o in rettifica, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo all'anno per il quale il tributo era dovuto, con irrogazione delle sanzioni previste dall'art. 1, comma 695 della Legge 27/12/2013, n. 147, l'applicazione degli interessi di mora ed il recupero delle spese previsto dalle vigenti normative.
  8. Disguidi dovuti ad eventuali ritardi nella ricezione del documento di riscossione non possono essere in nessun caso imputati all'utente.

#### ART. 37 DICHIARAZIONE

1. I soggetti passivi hanno l'obbligo di dichiarare al Comune ogni circostanza rilevante per l'applicazione del tributo e in particolare, l'inizio, la variazione e la cessazione dell'utenza, la sussistenza delle condizioni per ottenere agevolazioni o riduzioni, il modificarsi o il venir meno delle condizioni per beneficiare di agevolazioni o riduzioni. La dichiarazione assume anche il valore di richiesta di attivazione del servizio, ai sensi dell'articolo 6 del TQRIF, di cui alla Delibera ARERA n. 15 del 18/01/2022.
2. Nella dichiarazione di cui al comma 1 devono essere obbligatoriamente indicati i seguenti elementi:  
Utenze domestiche
  - a. Generalità del contribuente, indirizzo di residenza e codice fiscale;
  - b. Recapito postale e di posta elettronica del contribuente;
  - c. Dati catastali degli immobili, indirizzo di ubicazione comprensivo di numero civico, numero dell'interno, piano ove esistenti, superficie calpestabile e destinazione d'uso dei locali;
  - d. Numero degli occupanti i locali ivi incluso il numero dei componenti diversi dai residenti e dimoranti stabilmente;
  - e. Data di inizio o cessazione del possesso o della detenzione dei locali/aree o in cui è intervenuta la variazione; in caso di dichiarazione di cessazione, specificare il nuovo indirizzo di residenza e/o domicilio per l'invio dell'eventuale conguaglio;
  - f. Il titolo in virtù del quale avviene il possesso o la detenzione dei locali;

- g. La sussistenza o il venir meno dei presupposti per usufruire di agevolazioni, riduzioni o esenzioni.

Utenze non domestiche

- a. Denominazione della ditta o ragione sociale della società, relativo scopo sociale o istituzionale della persona giuridica, sede legale, codice fiscale e partita IVA, codice ATECO relativo all'attività prevalente esercitata assegnato dalla CCIAA o dagli ordini professionali;
  - b. Recapito postale e di posta elettronica del contribuente;
  - c. Generalità del Legale Rappresentante o Responsabile o altro soggetto munito dei necessari poteri di sottoscrizione della dichiarazione in nome e per conto del contribuente (dati anagrafici, residenza, codice fiscale);
  - d. Dati catastali degli immobili, indirizzo di ubicazione comprensivo di numero civico, numero dell'interno, piano ove esistenti, superficie calpestabile e destinazione d'uso dei locali;
  - e. Indicazione dell'eventuale parte della superficie produttiva di rifiuti speciali opportunamente documentata ed indicazione dei codici rifiuti prodotti;
  - f. Data di inizio o cessazione del possesso o della detenzione dei locali/aree o in cui è intervenuta la variazione; in caso di dichiarazione di cessazione, specificare il nuovo indirizzo di residenza e/o domicilio per l'invio dell'eventuale conguaglio;
  - g. Il titolo in virtù del quale avviene il possesso o la detenzione dei locali;
  - h. La sussistenza o il venir meno dei presupposti per usufruire di agevolazioni, riduzioni o esenzioni.
3. I soggetti obbligati provvedono a consegnare al Comune la dichiarazione, redatta su modulistica appositamente predisposta dallo stesso, entro 90 giorni solari dalla data in cui sorge l'obbligo di presentazione della dichiarazione di cui al comma 2. La dichiarazione debitamente sottoscritta dal soggetto dichiarante, riportante gli estremi del documento di identità in corso di validità o allegando copia dello stesso, può essere consegnata o direttamente presso lo sportello fisico o, a mezzo posta mediante raccomandata a/r o, posta elettronica, o PEC o infine, tramite altre forme. La denuncia si intende consegnata all'atto del ricevimento da parte del Comune in caso di consegna diretta, alla data di spedizione risultante dal timbro postale nel caso di invio postale, o alla data dell'avvenuta consegna risultante dalla ricevuta PEC.
  4. Le informazioni sulle condizioni di erogazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani, quali le condizioni di erogazione dei servizi raccolta, trasporto, spazzamento, lavaggio delle strade, le corrette modalità di conferimento dei rifiuti, ivi incluse le modalità di conferimento dei rifiuti e, infine, le indicazioni sulla Carta di Qualità, saranno disponibili e reperibili dal sito trasparenza rifiuti dell'Ente.
  4. Ai fini dell'applicazione del tributo avranno effetto le precedenti dichiarazioni presentate ai fini TARES o TARSU o TARI a meno che, non siano intervenute o non intervengano variazioni. In caso contrario il contribuente è tenuto a presentare nuova dichiarazione di variazione nei termini e con le modalità di cui ai precedenti commi, fatto salvo il caso in cui, per i soggetti residenti all'interno del Comune, la variazione riguardi soltanto il numero degli occupanti.
  5. All'atto di presentazione della dichiarazione iniziale o di variazione, il Comune rilascia una ricevuta quale attestazione di presa in carico della dichiarazione, equivalente alla richiesta di erogazione del servizio. Il Comune invia al contribuente apposita comunicazione in risposta alla richiesta di attivazione del servizio o di variazione o cessazione, formulata in modo chiaro e comprensibile, riportante i seguenti elementi minimi:
    - il riferimento alla richiesta di attivazione del servizio;
    - il codice utente e il codice utenza;
    - la data a partire dalla quale decorre, ai fini del pagamento della TARI, l'attivazione del servizio.La comunicazione sarà elaborata dall'ufficio preposto entro 30 (trenta) giorni lavorativi dalla data di ricevimento della richiesta di attivazione, variazione o cessazione.
  6. Per l'invio di comunicazioni ed il recapito degli avvisi di pagamento, il Comune, fatte salve le richieste dei contribuenti in relazione alle modalità di recapito da utilizzare, si avvale di fonti ufficiali quali l'indirizzo di residenza anagrafica, il domicilio fiscale, la sede legale risultante dalla CCIAA, l'indirizzo reperibile dall'anagrafe dei contribuenti (PuntoFisco), gli indirizzi PEC disponibili nel registro INI-PEC.

7. In caso di decesso dell'intestatario dell'utenza, gli eventuali soggetti che posseggono, detengono, occupano o continuano a condurre locali già assoggettati al tributo, hanno l'obbligo di dichiarare il nominativo del nuovo intestatario dell'utenza e gli eventuali elementi determinanti per la corretta applicazione della Tassa.
8. La cessazione dell'occupazione/detenzione/possesso dei locali e delle aree deve essere comprovata a mezzo di idonea documentazione (ad esempio copia risoluzione contratto di locazione, copia ultima bolletta da cui si evince la cessazione delle utenze, copia verbale riconsegna immobili al proprietario, ricevuta restituzione dei contatori, ecc.).
9. Le richieste di cessazione del servizio producono i loro effetti dalla data in cui è intervenuta la cessazione se la relativa richiesta è presentata entro il termine di cui al comma 3, ovvero dalla data di presentazione della richiesta se successiva a tale termine.
10. Le richieste di variazione del servizio che comportano una riduzione dell'importo da addebitare al contribuente producono i loro effetti dalla data in cui è intervenuta la variazione se la relativa richiesta è presentata entro il termine di cui al comma 3, ovvero dalla data di presentazione della richiesta se successiva a tale termine. Diversamente, le richieste di variazione che comportano un incremento dell'importo da addebitare all'utente producono sempre i loro effetti dalla data in cui è intervenuta la variazione.
11. In deroga a quanto disposto dal comma 11, gli effetti delle richieste di variazione di cui all'articolo 238, comma 10, del D. Lgs. 152/2006, decorrono dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello della comunicazione.

#### ART. 38

##### *RIMBORSI E COMPENSAZIONE*

1. La cessazione dà diritto al rimborso della Tassa Rifiuti a decorrere dalla data nella quale questa è avvenuta. Se la dichiarazione di cessazione è stata presentata tardivamente, si prende a riferimento la data della sua presentazione, fatto salvo il diritto del contribuente di provare l'insussistenza del presupposto impositivo per i periodi precedenti.
2. Il contribuente può richiedere al Comune il rimborso delle somme versate e non dovute, entro il termine di 5 (cinque) anni dal giorno del pagamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.
3. Il Comune provvederà ad effettuare il rimborso eventualmente spettante, entro il termine di 180 (centottanta) giorni dalla data di presentazione dell'istanza di rimborso in considerazione della previsione di cui all'articolo 1, comma 164, Legge 296/2006 o in alternativa entro il termine di 120 (centoventi) giorni dalla data di presentazione dell'istanza come previsto dall'articolo 28, comma 3, del TQRIF.  
Si ha diritto al rimborso nel caso in cui la posizione tributaria locale del contribuente sia regolare altrimenti, tali somme saranno scomutate dagli importi dei tributi comunali risultanti a debito.
4. Il contribuente può altresì richiedere la compensazione del credito sulla base di quanto previsto dal vigente regolamento comunale per la disciplina delle entrate. La compensazione in ogni caso può avvenire solo con le somme dovute per tributi comunali.
5. Sulle somme da rimborsare sono corrisposti gli interessi calcolati nella misura indicata nel vigente regolamento comunale per la disciplina delle entrate, secondo il criterio dettato dal comma 165 dell'art. 1 della Legge 27/12/2006, n. 296, con decorrenza dalla data dell'eseguito versamento.
6. Nel caso in cui il rimborso consegua ad una richiesta di rettifica dell'importo addebitato, si applica quanto previsto dall'articolo 41 del presente regolamento.
7. Rimane in ogni caso ferma l'applicazione dell'articolo 23 del D. Lgs. 12 dicembre 1997, n. 472.
8. Non si procede al rimborso o alla compensazione di somme per importi inferiori ai limiti minimi di versamento spontaneo fissati nel presente regolamento.

#### ART. 39

##### *FUNZIONARIO RESPONSABILE*



1. A norma dell'art. 1, comma 692, della Legge 27/12/2013, n. 147, la Giunta Comunale designa il funzionario responsabile del tributo a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative allo stesso tributo, ove consentito dalle vigenti disposizioni di legge.

ART. 40  
*VERIFICHE E ACCERTAMENTI*

1. Il Comune svolge le attività necessarie al controllo dei dati contenuti nelle dichiarazioni presentate dai soggetti passivi e le attività di controllo per la corretta applicazione del tributo. A tal fine il funzionario responsabile del tributo può:
  - a. inviare al contribuente questionari, da restituire debitamente compilati entro il termine di 60 giorni dalla notifica;
  - b. utilizzare, nel rispetto delle vigenti disposizioni di tutela del trattamento dei dati personali, dati presentati per altri fini, ovvero richiedere ad uffici pubblici o ad enti di gestione di servizi pubblici, dati e notizie rilevanti nei confronti delle singole contribuenti, in esenzione di spese e diritti;
  - c. accedere ai locali ed alle aree assoggettabili al tributo, mediante personale debitamente autorizzato, dando preavviso al contribuente di almeno 7 (sette) giorni, nei limiti e nei casi previsti dalla legge. In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione l'ente procede all'accertamento sulla base di presunzioni semplici di cui all'art. 2729 del codice civile. Per le operazioni di cui sopra, il Comune ha facoltà di avvalersi:
    - degli accertatori di cui ai commi 179-182, art. 1, della Legge 27/12/2006, n. 296, ove nominati;
    - del proprio personale dipendente;
    - di soggetti privati o pubblici di provata affidabilità e competenza, con il quale il medesimo può stipulare apposite convenzioni. Per accedere agli immobili il personale di cui sopra dovrà essere appositamente autorizzato ed esibire apposito documento di riconoscimento;
    - d. utilizzare tutte le banche dati messe a disposizione dall'Agenzia delle Entrate.
2. Per le finalità del presente articolo, tutti gli uffici comunali sono obbligati a trasmettere all'ufficio tributi, nel rispetto delle vigenti normative in materia di trattamento dei dati personali, periodicamente copia o elenchi riepilogativi dei/delle:
  - concessioni per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche;
  - comunicazioni di fine lavori ricevute;
  - provvedimenti di abitabilità/agibilità rilasciati per l'uso dei locali ed aree;
  - provvedimenti relativi all'esercizio di attività artigianali, commerciali fisse o itineranti;
  - variazione anagrafica relativa alla nascita, decesso, variazione di residenza e domicilio della popolazione residente.
3. Ai fini dell'attività di accertamento della tassa sui rifiuti il Comune, per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, può considerare come superficie assoggettabile al tributo l'80% della superficie catastale, determinata secondo i criteri di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 138/1998, in base al disposto dell'art. 1, comma 646, della Legge 27/12/2013, n. 147. 4. Nei casi in cui dalle verifiche condotte sui versamenti eseguiti dai contribuenti e dai riscontri operati in base ai precedenti commi, venga riscontrata la mancanza, l'insufficienza o la tardività del versamento ovvero l'infedeltà, l'incompletezza o l'omissione della dichiarazione originaria o di variazione, il Comune provvederà alla notifica di apposito avviso di accertamento motivato in rettifica o d'ufficio, a norma dei commi 161 e 162 dell'art. 1 della Legge 27/12/2006, n. 296, comprensivo del tributo o del maggiore tributo dovuto, oltre che degli interessi e delle sanzioni e delle spese. L'avviso di accertamento deve essere sottoscritto dal funzionario responsabile del tributo. L'avviso di accertamento emesso dopo il 1° gennaio 2020 è disciplinato dalle norme contenute nell'art. 1, comma 792 e seguenti, della Legge 27/12/2019, n. 160. 5. Il versamento delle somme dovute a seguito della notifica degli avvisi di accertamento avviene mediante modello di pagamento unificato o altre modalità consentite dalle vigenti disposizioni normative in materia.

4. Gli accertamenti divenuti definitivi, perché non impugnati nei termini o a seguito di sentenza passata in giudicato, tengono luogo della dichiarazione per le annualità per le quali non è ancora scaduto il termine di presentazione della dichiarazione dell'anno in cui è intervenuta la loro definitività.

ART. 41  
*SANZIONI ED INTERESSI*

1. In caso di omesso, insufficiente o tardivo versamento della tassa sui rifiuti risultante dalla dichiarazione alle prescritte scadenze viene irrogata la sanzione prevista dall'art. 13 del Decreto Legislativo 18/12/1997, n. 471 e successive modificazioni ed integrazioni. Per la predetta sanzione non è ammessa la definizione agevolata ai sensi dell'art. 17, comma 3, del Decreto Legislativo 18/12/1997, n. 472.
2. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, di infedele dichiarazione o di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui all'art. 41, comma 1 lettera a), entro il termine di 60 giorni dalla notifica dello stesso si applicano le sanzioni previste dalle vigenti disposizioni di legge.
3. Le sanzioni di cui al precedente comma sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione ridotta e degli interessi, nei casi previsti dalle vigenti norme di legge.

ART. 42  
*RECLAMI E RICHIESTE SCRITTE DI INFORMAZIONI  
E DI RETTIFICA DEGLI IMPORTI ADDEBITATI*

1. Il contribuente può presentare all'Ufficio Tributi del Comune, nelle forme previste per la presentazione della dichiarazione TARI di cui relativo articolo 36, una richiesta di informazione, un reclamo scritto o una richiesta di rettifica degli importi pretesi mediante l'invio di avvisi di pagamento o avvisi bonari.
2. Il Comune predispone specifica modulistica, reperibile presso l'Ufficio Tributi o scaricabile dal sito web comunale o dall'apposito Url dedicato alla trasparenza rifiuti. Il modulo per il reclamo scritto dovrà contenere almeno i seguenti dati:
  - a) Recapito postale, indirizzo mail, recapito di posta elettronica certificata (PEC) al quale inviare il reclamo;
  - b) I dati identificativi del contribuente:
    - Nome, cognome e codice fiscale;
    - Ragione o denominazione sociale dell'utenza non domestica, con indicazione delle generalità del soggetto che presenta il reclamo;
    - Recapito postale e/o indirizzo di posta elettronica;
    - Il servizio a cui si riferisce il reclamo con riferimento solo alle attività tipicamente svolte dall'Ufficio Tributi del Comune (gestione delle tariffe e rapporto con gli utenti);
    - Il codice utente (ove è possibile reperirlo);
    - L'indirizzo e il codice utenza;
    - Le coordinate bancarie/postali per l'eventuale accredito degli importi addebitati.
3. Con riferimento alle richieste di cui al comma 1, il Comune invia, se possibile a mezzo posta elettronica, una risposta motivata e scritta entro il termine di 30 (trenta) giorni lavorativi dalla data di ricevimento della richiesta. Nella risposta il Comune indicherà almeno i seguenti elementi minimi:
  - c) Il riferimento al reclamo scritto ovvero, alla richiesta scritta di informazioni o di rettifica degli importi addebitati;
  - d) La valutazione documentata rispetto alla fondatezza o meno delle lamentele avanzate nel reclamo, corredata dalle motivazioni di diritto e di fatto applicate;
  - e) La descrizione e i tempi delle eventuali azioni correttive che il Comune intende porre in essere;

- f) L'elenco dell'eventuale documentazione allegata.
  - g) Con riferimento alla richiesta scritta di rettifica degli importi addebitati la risposta, da inviare di norma entro 60 giorni lavorativi, riporta la valutazione della fondatezza o meno della richiesta di rettifica corredata dalla documentazione e dai riferimenti normativi da cui evince la correttezza delle tariffe applicate in conformità alla normativa vigente, al regolamento ed alla delibera tariffaria oltre, al dettaglio del calcolo effettuato per l'eventuale rettifica. Nel caso in cui con la richiesta di rettifica dell'importo addebitato venga contestualmente richiesto il rimborso di quanto versato in eccedenza, la risposta riporterà anche l'indicazione del termine entro il quale può essere proposto ricorso, la competente Corte di giustizia tributaria e le relative modalità.
4. Nel caso di accoglimento della richiesta scritta di rettifica degli importi addebitati, l'importo eventualmente pagato e non dovuto, verrà compensato direttamente nel primo avviso utile. Nel caso in cui il contribuente abbia presentato una dichiarazione di cessazione e quindi non abbia più alcuna utenza assoggettabile a TARI, l'importo eventualmente dovuto verrà rimborsato sulla base delle informazioni dallo stesso fornite, come previsto al precedente comma 2, lettera b).
5. Nel caso in cui con la richiesta di rettifica dell'importo addebitato è richiesto il rimborso di quanto versato in eccedenza, la richiesta equivale a domanda di rimborso, da presentarsi nel rispetto dei termini decadenziali di cui all'articolo 1, comma 164, Legge 27 dicembre 2006, n. 296. La risposta del Comune è notificata tramite raccomandata a/r o posta elettronica certificata (PEC).

#### ART. 43

##### *CONTENZIOSO E ACCERTAMENTO CON ADESIONE*

1. Contro l'avviso di accertamento, il provvedimento che irroga le sanzioni, il provvedimento che respinge l'istanza di rimborso o nega l'applicazione di riduzioni o agevolazioni può essere proposto ricorso secondo le disposizioni di cui al Decreto Legislativo 31/12/1992, n. 546.
2. Ai sensi dell'art. 50 della Legge 27/12/1997, n. 449 e dell'art. 9, comma 5, del Decreto Legislativo 14/03/2011, n. 23, si applica alla tassa sui rifiuti l'istituto dell'accertamento con adesione, così come disciplinato dal vigente regolamento comunale in materia, emanato sulla base dei principi dettati dal Decreto Legislativo 19/06/1997, n. 218.

#### ART. 44

##### *RATEIZZAZIONE DEGLI AVVISI BONARI TARI*

1. Gli avvisi di pagamento relativi alla Tassa Rifiuti ed emessi dai Comuni entro i termini indicati all'articolo 34 del presente regolamento possono essere, su richiesta del contribuente, ulteriormente rateizzati al ricorrere delle seguenti condizioni:
  - a) L'ulteriore rateizzazione può essere concessa ai contribuenti che dichiarino, mediante apposita autocertificazione prodotta ai sensi del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000, di essere beneficiari del bonus sociale per disagio economico previsto per i settori elettrico, gas, idrico;
  - b) L'ulteriore rateizzazione può essere concessa anche ai contribuenti che registrano, a parità di presupposto imponibile, un incremento della TARI superiore del 30% rispetto all'importo medio pagato nei due anni antecedenti a quello di riferimento;
  - c) L'importo di ogni singola rata non può essere inferiore a € 100,00;
  - d) La richiesta di ulteriore rateizzazione deve essere presentata al Comune non oltre 10 (dieci) giorni antecedenti la scadenza dell'importo che si intende rateizzare, tempo necessario per poter predisporre il piano di rateizzazione;
  - e) Le scadenze delle ulteriori rate non può superare la scadenza ordinaria successiva;
  - f) In caso di mancato pagamento delle ulteriori rate concesse, il contribuente si intende decaduto dal beneficio della ulteriore rateizzazione, fermo restando che, perdurando l'omesso versamento della TARI, ai fini della notifica dell'atto di accertamento esecutivo di cui all'articolo 1, comma 792, Legge 27 dicembre 2019, n. 160, la data cui riferire l'omesso versamento, ai fini del calcolo degli interessi moratori di cui all'articolo 1, comma 165,

Legge 27 dicembre 2006, n. 296, rimane la data di scadenza ordinaria deliberata dal Comune;

- g) Nel caso di ritardati versamenti imputabili ad omissioni o ritardi del Comune, si applica quanto previsto dall'articolo 10, comma 2, Legge 27 luglio 2000, n. 212.

#### ART. 45

##### *DILAZIONE DEL PAGAMENTO DEGLI AVVISI DI ACCERTAMENTO*

1. Il Funzionario responsabile del tributo, su richiesta del debitore che versi in una situazione di temporanea e obiettiva difficoltà, concede la ripartizione del pagamento delle somme dovute in rate mensili di pari importo fino ad un massimo di trentasei rate, fermo restando che l'importo minimo della rata non può essere inferiore a € 100,00, secondo il seguente schema:
  - a) fino a euro 100,00 nessuna rateizzazione;
  - b) da euro 100,01 a euro 500,00: fino a tre rate mensili;
  - c) da euro 500,01 a euro 1000,00: fino a sei rate mensili;
  - d) da euro 1.000,01 a euro 2.000,00: fino a dodici mensili;
  - e) da euro 2000,01 a euro 4.000,00: fino a diciotto rate mensili;
  - f) da euro 4.000,01 a euro 6.000,00: fino a ventiquattro rate mensili;
  - g) oltre 6.000,01 fino a trentasei rate mensili.

In ogni caso, a pena di decadenza, alla richiesta di rateazione dovrà essere allegata apposita dichiarazione sostitutiva di certificazione, redatta ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. 445/2000, attestante la temporanea situazione di difficoltà economica e finanziaria.

2. La rateizzazione comporta l'applicazione degli interessi, che saranno calcolati in base al tasso legale vigente alla data di presentazione dell'istanza maggiorato di 1 punto percentuale.
3. L'importo della prima rata deve essere versato entro 15 giorni dal ricevimento della comunicazione di accettazione della rateizzazione. Le successive rate scadono l'ultimo giorno di ciascun mese successivo al pagamento della prima rata.
4. Con riferimento ai tributi comunali, ai fini dell'acquiescenza, la prima rata deve essere corrisposta entro il termine di presentazione del ricorso. Su tale rata non sono applicati interessi moratori.
5. La procedura di rateizzazione si perfeziona col pagamento della prima rata, con conseguente sospensione delle misure cautelari già avviate, mentre sono comunque fatte salve le procedure esecutive già avviate alla data di concessione della rateizzazione.
6. Il mancato pagamento di due rate, anche non consecutive, nell'arco di sei mesi nel corso del periodo di rateazione, comporta la decadenza del beneficio della rateizzazione, se non interviene il pagamento entro 30 (trenta) giorni dall'invio di uno specifico sollecito. In caso di decadenza, il debito non può più essere rateizzato e l'intero importo ancora dovuto è immediatamente riscuotibile in un'unica soluzione.
7. Su richiesta del debitore, il Funzionario responsabile del tributo, ferma restando la durata massima della rateizzazione stabilita nel comma 1, può disporre rateizzazioni, bimestrali, trimestrali o quadrimestrali.

#### ART. 46

##### *RISCOSSIONE COATTIVA*

1. In caso di mancato integrale pagamento dell'avviso di cui al precedente articolo 39, entro il termine per la presentazione del ricorso, l'avviso di accertamento acquista efficacia esecutiva secondo quanto previsto dall'art. 1, comma 792, della Legge 27/12/2019, n. 160. La riscossione coattiva del tributo è affidata al soggetto individuato da apposita deliberazione del Consiglio comunale, ai sensi dell'art. 52 del Decreto Legislativo 15/12/1997, n. 446, ovvero in mancanza è effettuata direttamente dal Comune secondo le norme di legge vigenti.

#### ART. 47

#### *IMPORTI MINIMI*

1. Non si procede alla notifica di avvisi di accertamento o alla riscossione coattiva qualora l'importo complessivamente dovuto, inclusivo di tributo, interessi e sanzioni è inferiore ad € 30,00 con riferimento ad ogni periodo d'imposta, esclusa l'ipotesi di ripetuta violazione degli obblighi di versamento del tributo.

#### *ART. 48*

##### *TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI*

1. I dati acquisiti al fine dell'applicazione della TARI sono trattati nel rispetto del Decreto Legislativo 30/06/2003, n.196 e del Regolamento U.E. n. 2016/679 (G.D.P.R.).

#### *ART. 49*

##### *NORME DI RINVIO E CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA*

1. Il presente regolamento si adegua automaticamente alle modificazioni della normativa nazionale e comunitaria, in particolare in materie di rifiuti.
2. I richiami e le citazioni di norme contenuti nel presente regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse.
3. Per quanto non regolamentato, si applicano le disposizioni di Legge ed i provvedimenti ARERA in materia di regolazione dei rifiuti urbani adottati ai sensi dell'articolo 1, comma 527, legge 27 dicembre 2017, n. 205.

#### *ART. 50*

##### *ENTRATA IN VIGORE*

1. Le disposizioni del presente regolamento hanno effetto a decorrere dal 1° gennaio 2023.

## ALLEGATO 1

### Allegato L-quater D.Lgs. 116/2020

#### ELENCO RIFIUTI URBANI (EX-ASSIMILABILI)

<b>Frazione</b>	<b>Descrizione</b>	<b>EER</b>
<i>RIFIUTI ORGANICI</i>	<i>Rifiuti biodegradabili di cucine e mense</i>	200108
	<i>Rifiuti biodegradabili</i>	200201
	<i>Rifiuti dei mercati</i>	200302
<i>CARTA E CARTONE</i>	<i>Imballaggi in carta e cartone</i>	150101
	<i>Carte e cartone</i>	200101
<i>PLASTICA</i>	<i>Imballaggi in plastica</i>	150102
	<i>Plastica</i>	200139
<i>LEGNO</i>	<i>Imballaggi in legno</i>	150103
	<i>Legno, diverso da quello di cui alla voce 200137*</i>	200138
<i>METALLO</i>	<i>Imballaggi metallici</i>	150104
	<i>Metallo</i>	200140
<i>IMBALLAGGI COMPOSITI</i>	<i>Imballaggi materiali compositi</i>	150105
<i>MULTIMATERIALE</i>	<i>Imballaggi in materiali misti</i>	150106
<i>VETRO</i>	<i>Imballaggi in vetro</i>	150107
	<i>Vetro</i>	200102
<i>TESSILE</i>	<i>Imballaggi in materia tessile</i>	150109
	<i>Abbigliamento</i>	200110
	<i>Prodotti tessili</i>	200111
<i>TONER</i>	<i>Toner per stampa esauriti diversi da quelli di cui alla voce 080317*</i>	80318
<i>INGOMBRANTI</i>	<i>Rifiuti ingombranti</i>	200307
<i>VERNICI, INCHIOSTRI, ADESIVI E RESINE</i>	<i>Vernici, inchiostri, adesivi e resine diversi da quelli di cui alla voce 200127</i>	200128
<i>DETERGENTI</i>	<i>Detergenti diversi da quelli di cui alla voce 200129*</i>	200130
<i>ALTRI RIFIUTI</i>	<i>Altri rifiuti non biodegradabili</i>	200203
<i>RIFIUTI URBANI INDIFFERENZIATI</i>	<i>Rifiuti urbani indifferenziati</i>	200301

## **Allegato L-quinquies D.Lgs. 116/2020**

TABELLA CATEGORIE DI ATTIVITA' CON OMOGENEA POTENZIALITA' DI PRODUZIONE DEI RIFIUTI EX ASSIMILABILI, ADESSO CLASSIFICATI COME URBANI

Le utenze non domestiche sono suddivise nelle seguenti categorie.

<b>Categorie utenze non domestiche</b>
01. Associazioni, biblioteche, musei, scuole (ballo, guida ecc.), luoghi di culto
02. Cinematografi, teatri
03. Autorimesse, magazzini senza vendita diretta
04. Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi
05. Stabilimenti balneari e simili
06. Esposizioni, autosaloni
07. Alberghi con ristorante
08. Alberghi senza ristorante
09. Carceri, case di cura e di riposo, caserme
10. Ospedali
11. Agenzie, uffici, studi professionali
12. Banche e istituti di credito
13. Cartolerie, librerie, negozi di beni durevoli, negozi abbigliamento, calzature, ferramenta
14. Edicole, farmacie, plurilicenza, tabaccai
15. Negozi di Antiquariato, cappelli, filatelia, ombrelli, tappeti, tende e tessuti
16. Banchi di mercato beni durevoli
17. Barbiere, estetista, parrucchiere
18. Attività artigianali tipo botteghe (elettricista, fabbro, falegname, idraulico, fabbro, elettricista)
19. Autofficina, carrozzeria, elettrauto
20. Attività artigianali di produzione beni specifici
21. Osterie, pizzerie, pub, ristoranti, trattorie
22. Birrerie, hamburgerie, mense
23. Bar, caffè, pasticceria
24. Generi alimentari (macellerie, pane e pasta, salumi e formaggi, supermercati)
25. Plurilicenze alimentari e/o miste
26. Fiori e piante, ortofrutta, pescherie, pizza al taglio
27. Ipermercati di generi misti
28. Banchi di mercato generi alimentari
29. Discoteche, night club

Le attività non elencate ma ad esse simili per loro natura e per tipologia di rifiuti prodotti, si considerano comprese nel punto ad esse più analogo.

## **ALLEGATO 2**

<b>ALLEGATO 4</b>	
<b>Rifiuti urbani di cui all'articolo 183 comma 1 lettera b-ter del D.Lgs. 152/2006 che concorrono alla riduzione per avvio a recupero</b>	
<b>Cod. CER</b>	<b>Descrizione</b>
150101	Imballaggi in carta e cartone
150102	Imballaggi in plastica
150103	Imballaggi in legno
150104	Imballaggi metallici
150107	Imballaggi in vetro
200101	Carta e cartone
200102	Vetro
200108	Rifiuti biodegradabili di cucine e mense
200110	Abbigliamento
200111	Prodotti tessili
200138	Legno non contenente sostanze pericolose